

DLVI.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONE E DEL VICEPRESIDENTE LI CAUSI

INDICE

| | PAG. | PAG. |
|--|---|---|
| Congedo | 26702 | |
| Disegni di legge: | | |
| (<i>Approvazione in Commissione</i>) | 26702 | |
| (<i>Deferimento a Commissione</i>) | 26731 | |
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>): | | |
| Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547) | 26703 | |
| PRESIDENTE | 26703 | |
| Busetto . 26703, 26709, 26712, 26721, 26722 | 26722 | |
| Lombardi Giovanni | 26705, 26707, 26709, 26720 | |
| Ripamonti, <i>Relatore</i> | 26705, 26711, 26712, 26715, 26716, 26718, 26720, 26721 | |
| Zaccagnini, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> | 26705, 26712, 26715, 26716, 26718, 26720, 26721 | |
| De Pasquale | 26706, 26709, 26710, 26714, 26715, 26717, 26718, 26719, 26720 | |
| Cianca | 26707, 26715, 26716, 26717 | |
| Lucifredi | 26707, 26714 | |
| Alessandrini | 26715 | |
| Belotti | 26722 | |
| Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>): | | |
| Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589); | | |
| Curti Aurelio ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioramento; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98); | | |
| | | NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (212); |
| | | TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429); |
| | | PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516) 26725 |
| | | PRESIDENTE 26725, 26727 |
| | | NATOLI 26725 |
| | | BELOTTI 26726 |
| | | ZUGNO, <i>Relatore</i> 26727 |
| | | TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 26728 |
| | | Proposte di legge: |
| | | (<i>Annunzio</i>) 26702 |
| | | (<i>Approvazione in Commissione</i>) 26702 |
| | | (<i>Deferimento a Commissione</i>) 26702, 26731 |
| | | (<i>Ritiro</i>) 26703 |
| | | Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>): |
| | | PRESIDENTE 26731, 26737 |
| | | ARENELLA 26737 |
| | | Votazione segreta del disegno di legge: |
| | | Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni (3334) 26703, 26722 |
| | | Votazione segreta 26729 |

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

La seduta comincia alle 16,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Malagodi.

(È concesso).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

« Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (2710), *con modificazioni*;

« Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (2815);

CENGARLE ed altri: « Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (*Modificata dalla XI Commissione del Senato*) (2121-B);

RUSSO SPENA e SCARLATO: « Modificazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 366 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 » (1908), *con modificazioni*;

dalla II Commissione (*Affari interni*):

DI GIANNANTONIO ed altri: « Autorizzazione per la continuazione dell'esercizio della casa da gioco di Saint-Vincent » (2600), *con modificazioni*;

BORIN: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sulla cinematografia » (3474), *con modificazioni e nuovo titolo*: « Proroga delle disposizioni di carattere economico-finanziario contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, sulla cinematografia »;

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione » (2908), *con modificazioni*;

Senatore TRABUCCHI: « Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazioni ed aggiunte » (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (2546), *con modificazioni*;

« Devoluzione all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani di militari del Corpo della guardia di finanza e al fondo assistenza, previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, delle pensioni e degli assegni annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valore militare concesse, come ricompense collettive, rispettivamente a reparti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3354);

« Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3373), *con modificazioni*.

dalla XII Commissione (*Industria*):

« Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale » (*Modificato dalla V Commissione del Senato*) (1819-B);

Annunzio di proposte di legge e loro deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

MAZZONI ed altri: « Nuova proroga del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 » (3479).

Sarà stampata e distribuita. Ritengo possa essere deferita alla IV Commissione (Giustizia), in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

È stata altresì presentata la proposta di legge:

MIGLIORI ed altri: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografia » (3480).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla II Commissione (Interni), in sede referente.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Misefari, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare la proposta di legge: « Estensione ai magistrati del pubblico ministero delle norme sul compenso per lavoro straordinario prestato dai dipendenti dello Stato » (2086).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Aumento a favore dell'Erario dell'adizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni » (3334).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 10.

Si dia lettura all'articolo 10-bis.

FRANZO, Segretario, legge:

« Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo articolo 18, tenendo conto delle aree già prescelte dal comune per l'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma

dell'articolo 10, delle aree di cui all'articolo 15, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.

L'elenco è compilato da una commissione presieduta dal sindaco e composta:

a) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

b) dal capo dell'ufficio tecnico comunale;

c) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o da un suo delegato;

d) dal presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o da un suo delegato;

e) da un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.

Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'articolo 10 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Pietro Amendola, De Pasquale, Natoli, Raffaelli, Cianca, Giuseppe Angelini ed Arenella hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Entro il primo bimestre di ogni anno, il consiglio comunale, tenendo conto dell'esigenza della coordinata utilizzazione delle aree, compila l'elenco delle aree medesime in relazione:

a) all'esecuzione del proprio programma di costruzioni di case economiche e popolari;

b) al fabbisogno di aree degli enti indicati nel precedente articolo 10;

c) ai servizi di carattere generale di cui al successivo articolo 18;

d) alla richiesta di aree avanzata, a norma del successivo articolo 15, dai proprietari che intendono costruire in proprio case di tipo economico e popolare ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUSETTO. L'emendamento si richiama al contenuto dell'articolo 10 ed allo spirito del disegno di legge in esame. Come abbiamo visto discutendo gli emendamenti relativi ai precedenti articoli, i comuni formano i piani di aree: ma nei piani delle aree da destinarsi all'edilizia economica e popolare vengono a coesistere diverse esigenze, che devono essere tutte soddisfatte per assicurare la giusta destinazione delle aree.

Vi è innanzitutto l'esigenza del comune, che formula il proprio programma di costruzione di case economiche e popolari. Occorre poi tener conto delle necessità degli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

enti e degli istituti che abitualmente si dedicano a questa particolare attività edilizia. Vi sono poi necessità dei comuni stessi, per dar luogo ad impianti di urbanizzazione; una parte delle aree comprese nel piano formato dal comune devono cioè essere utilizzate per le strade, i servizi, il rispetto del verde, la creazione di zone di rispetto, ecc. Infine, dinanzi ai comuni si presentano anche le richieste che gli stessi proprietari delle aree comprese nel piano possono avanzare per costruire case di tipo economico e popolare.

La coesistenza di queste diverse esigenze, che gravitano tutte su un unico piano di aree edificabili, impone che si attui un coordinamento nell'utilizzazione delle aree medesime. I comuni, che (come ha detto l'onorevole ministro ieri) noi abbiamo chiamato a protagonisti della formulazione e dell'attuazione di questo piano di aree edificabili per l'edilizia economica e popolare, debbono avere anche il compito del coordinamento, nel senso di armonizzare queste esigenze che vengono a premere, nell'ambito dello stesso comprensorio di aree che forma oggetto specifico di un piano.

Come si può spiegare questo compito di coordinamento? Il comune lo effettua in diversi modi. Una tra le prime forme (indicata nell'articolo 10) è quella di affidare al comune la compilazione di un elenco delle aree da espropriare contenute nel piano: ciò in ordine alla successione nel tempo delle richieste delle aree. Si può infatti prevedere che, individuato un determinato comprensorio, fissato un piano urbanistico di aree in quel comprensorio, non accada che contemporaneamente tutti gli enti, i proprietari privati, lo stesso comune si presentino a chiedere l'area; si può prevedere invece che vi sia una successione nel tempo di queste richieste.

Può inoltre accadere che su una stessa parte del comprensorio delle aree (cioè su una stessa parte del piano delle aree approvato dal consiglio comunale come vero e proprio piano particolareggiato) possano appuntarsi gli appetiti di diversi enti o istituti, per la particolare posizione che ha quell'area, per le più ampie possibilità di sviluppo che quella parte del comprensorio può offrire. Si potrebbero al riguardo verificare contrasti tra enti, tra comune, provincia e Stato, tra istituti autonomi per le case popolari, organizzazioni cooperative, « Incis ». Anche da questo punto di vista quindi è necessario affermare la funzione di coordi-

namento del comune, che si esplica attraverso la compilazione dell'elenco delle aree, tenendo conto di queste previsioni, e del modo con cui la legge può essere interpretata dagli enti che chiedono le aree, e dagli stessi proprietari che hanno la facoltà di costruire in proprio sulle aree medesime case per alloggi di tipo economico e popolare.

Si tratta di introdurre un elemento di razionalità, di armonia e di equilibrio rispetto alle esigenze di ciascuno e di tutti. È questo un compito importante, che non può essere soltanto di carattere ragionieristico o notarile, e cioè di semplice elencazione di aree, ma che va al di là: è un compito effettivo di coordinamento.

Mentre il testo della Commissione prevede che il compito di formulare questo elenco delle aree venga affidato ad un comitato ristretto composto di sette membri, dei quali però solo tre sono emanazione diretta del consiglio comunale, nel nostro emendamento invece noi attribuiamo tale compito direttamente al consiglio comunale. Noi riteniamo cioè che debba essere la stessa assemblea elettiva ad essere investita, in modo responsabile, delle funzioni e dei compiti connessi al coordinamento nell'utilizzazione delle aree contenute nei piani.

Conferendo questo compito al consiglio comunale, nella pienezza della sua sovranità, garantiamo non soltanto che lo stesso consiglio comunale assolva le delicate funzioni di coordinamento di cui parlavo prima, armonizzando le diverse esigenze, ma insieme facciamo sì che al consiglio comunale rimanga aperta, sul terreno pratico, la prospettiva di seguire l'utilizzazione delle aree comprese nei piani, in tutte le loro fasi.

In altri termini: il comune non predisporrà soltanto il piano dal punto di vista urbanistico, non assolverà soltanto alle prescrizioni della legge urbanistica del 1942, non si limiterà soltanto ad espropriare per il 50 per cento (come è stato approvato ieri dalla Camera) le aree contenute nel piano; ma si preoccuperà anche di seguire il modo con cui avvengono le costruzioni, con quali criteri. Con questa disposizione il comune sarà in grado di seguire la sorte delle aree dal principio alla fine.

Auspichiamo dunque che la Camera approvi il nostro emendamento che attribuisce il compito della formulazione degli elenchi delle aree, in luogo di un comitato ristretto nei termini previsti dalla Commissione, direttamente al consiglio comunale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovanni Lombardi, Belotti, Zugno, Russo Spena, Elisabetta Conci, Scarascia, De' Cocci, Gioia, Piccoli, Valsecchi, Biasutti ed Alessandrini hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « prescelte dal comune », le parole: « o dal consorzio ».

Gli onorevoli Giovanni Lombardi, Alessandrini, Scarascia, Belotti, Russo Spena, Elisabetta Conci, De' Cocci, Piccoli, Valsecchi, Biasutti e Gioia hanno proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « L'elenco è compilato », con le parole: « Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato ».

Gli onorevoli Giovanni Lombardi, Russo Spena, Belotti, Alessandrini, Scarascia, Elisabetta Conci, De' Cocci, Piccoli, Zugno, Valsecchi, Biasutti e Gioia hanno proposto di aggiungere, alla fine dello stesso secondo comma, le parole: « Nel caso di piano consorziale, la composizione della commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c), d) ed e). I membri, di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun comune, aderente al consorzio. Il presidente di questo presiede la commissione ».

L'onorevole Giovanni Lombardi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LOMBARDI GIOVANNI. Li mantengo, signor Presidente, rinunciando a svolgerli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10-bis ?

RIPAMONTI, *Relatore*. L'emendamento Busetto si ricollega direttamente all'emendamento presentato all'articolo 10. Evidentemente, qualora i comuni avessero avuto il compito di procedere direttamente all'esproprio di tutte le aree, sarebbe spettato poi al consiglio comunale il compito di deliberare l'assegnazione delle aree stesse agli enti o agli altri richiedenti.

Poiché l'articolo 10 non è stato modificato, la Commissione non può accettare questo emendamento. Infatti, attraverso il testo concordato della Commissione, si è arrivati a definire le modalità di ripartizione delle aree attraverso una commissione presieduta dal sindaco, nella quale è rappresentata la minoranza del consiglio comunale e sono inclusi i rappresentanti degli enti interessati. Dalla lettura dell'articolo 10-bis si vede chiaramente come il comune abbia la priorità

nella scelta delle aree per l'attuazione di programmi diretti di sviluppo dell'edilizia economica e popolare, mentre la partecipazione del rappresentante degli altri enti si riallaccia al fatto che gli stessi debbono promuovere gli atti amministrativi per la acquisizione e l'esproprio delle aree.

Pertanto, esprimo parere contrario all'emendamento Busetto.

Per quanto riguarda i tre emendamenti Lombardi Giovanni, faccio osservare che essi si ricollegano all'ultimo comma dell'articolo 1, nella misura in cui è resa possibile la formazione di consorzi di comuni per l'attuazione di comuni piani di sviluppo per l'edilizia economica e popolare, nell'ambito dei comprensori intercomunali. Conseguentemente, è opportuno che qualora si avvenga al piano consortile, sia il presidente del consorzio a presiedere la commissione e che vi siano rappresentati anche i sindaci dei comuni interessati.

Esprimo, quindi, parere favorevole ai tre emendamenti presentati dall'onorevole Giovanni Lombardi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati ?

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per i motivi esposti dal relatore, sono contrario all'emendamento Busetto. Sono invece favorevole agli emendamenti Lombardi Giovanni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Busetto, interamente sostitutivo dell'articolo 10-bis.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10-bis nel testo della Commissione integrato dagli emendamenti Lombardi Giovanni, accettati dalla Commissione e dal Governo:

« Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo articolo 18, tenendo conto delle aree già prescelte dal comune o dal consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree di cui all'articolo 15, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una commissione presieduta dal sindaco e composta:

- a) da due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
- b) dal capo dell'ufficio tecnico comunale;
- c) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante dell'I.N.A.-Casa.

Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'articolo 10.

Nel caso di piano consorziale, la composizione della commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c), d) ed e). I membri, di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun comune, aderente al consorzio. Il presidente di questo presiede la commissione ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'ufficio tecnico erariale determina l'indennità di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge 23 giugno 1865, n. 2359, decurtata del 25 per cento.

Il valore venale è riferito al tempo della espropriazione e va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore dipendenti esclusivamente dalla formazione e attuazione del piano.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità da esso fissata ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Cianca, Busetto, Pietro Amendola, Natoli, Raffaelli, Beccastrini, Misefari, Giuseppe Angelini e Cavazzini hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « dalla legge 23 giugno 1865, n. 2359, decurtata del 25 per cento », con le parole: « dall'articolo 46, quarto comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il valore venale delle aree comprese nel piano va riferito al tempo dell'espropriazione e va determinato senza tener conto di qualsivoglia incremento di valore dipendente o indipendente dalla formazione e attuazione del piano »; nonché, al terzo comma, di sostituire

le parole: « al prefetto », con le parole: « al sindaco ».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DE PASQUALE. I nostri emendamenti all'articolo 11, che riguarda l'indennità di esproprio, attengono ad uno dei punti centrali della legge.

Il nostro primo emendamento propone che l'indennità di esproprio venga fissata in base alla legge per Napoli, e non in base alla legge generale sulle espropriazioni, perché come è noto la legge per Napoli determina l'indennità sulla base della media tra il valore venale ed i fitti coacervati nell'ultimo decennio, oppure, in mancanza di fitti sulla media degli imponibili netti agli effetti dell'imposta riguardante i terreni, sempre dell'ultimo decennio. Il sistema della legge di Napoli porta quindi una sensibile riduzione del prezzo venale delle aree; e data la destinazione di queste aree all'incremento dell'edilizia economica e popolare, riteniamo che sia assolutamente necessario adottare questo sistema di indennizzo.

D'altra parte, onorevole ministro, vorrei ricordare che il testo della legge Romita approvata al Senato nella passata legislatura prevedeva appunto la facoltà di esproprio secondo i criteri della legge per Napoli. In Senato vi fu una lunga discussione, e gli esponenti del partito della democrazia cristiana respinsero la richiesta che veniva dalla destra di togliere dalla legge Romita la disposizione della legge per Napoli per tornare alla legge generale sull'esproprio, che prevede il prezzo venale puro e semplice. Adesso, invece, sembra che le cose si siano capovolte anche per questo aspetto. Il punto di vista sostenuto insieme con noi dal gruppo democristiano al Senato viene abbandonato; e si ritorna al prezzo venale delle aree.

Consapevole che l'espropriazione al prezzo venale, nel caso nostro, rappresenta una grave ingiustizia, pagando fino all'ultimo centesimo il prezzo di tutte le speculazioni, la maggioranza della Commissione propone che tale prezzo sia decurtato del 25 per cento. Il relatore spiega il perché di questa decurtazione, come « un correttivo all'arbitrario aumento di valore determinato proprio dalle prospettive di sviluppo urbanistico ». Noi comunisti, invece, riteniamo che con la legge per Napoli questo correttivo sia più equo e più giusto.

Per altro, rileviamo che vi è un emendamento Lucifredi al primo comma tendente ad eliminare persino la decurtazione del 25

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

per cento. Eliminando la legge per Napoli, eliminando la decurtazione del 25 per cento, si arriva a costringere i comuni e gli enti ad espropriare le aree comprese in questi piani al prezzo venale. Riteniamo che ciò sia assolutamente ingiusto, e che comprometta in sostanza la stessa possibilità di fare i piani.

Anche il nostro secondo emendamento risponde alla necessità che le aree comprese nel piano siano espropriate al più basso valore, impegnando cioè al minimo le risorse finanziarie dei comuni, e senza determinare indebiti arricchimenti per i proprietari. Noi intendiamo inserire il concetto che nell'indennità di esproprio non si deve tener conto, non solo degli incrementi di valore dipendenti dall'attuazione del piano, ma anche di quegli incrementi generali di valore che attraverso una serie di fattori diversi ed imponderabili possono determinarsi per le stesse aree. In altre parole, vorremmo praticamente bloccare il valore delle aree al momento della formazione dei piani. Dato che successivamente, di due anni in due anni, si procede alla rideterminazione di questi valori, ne deriva naturalmente che una serie di fattori anche imponderabili porteranno ad un aumento dei valori stessi: mentre ciò non avviene se si stabilisce, come proponiamo noi, che non si deve tener conto di qualsivoglia incremento di valore.

PRESIDENTE. L'onorevole Cianca ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il valore venale delle aree comprese nel piano va riferito al prezzo delle compravendite effettuate cinque anni prima dell'approvazione del piano stesso, aumentate dell'interesse calcolato al tasso legale ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CIANCA. Sarei d'accordo con l'emendamento De Pasquale, se purtroppo l'esperienza non mi avesse insegnato che la determinazione del valore venale di un'area, specialmente ai fini dell'acquisto o dell'espropriazione da parte di un ente pubblico, è cosa quanto mai difficile, e che dà luogo a stime contrastanti.

Nella fattispecie, i grandi proprietari di aree, sarebbero informati, come sempre avviene, a tempo debito di quel che sta deliberando o il consiglio comunale o il ministero o il Governo; e verrebbero quindi a sapere, con notevole anticipo sulla deliberazione, quali aree riguardi il piano. In base a tale conoscenza i grandi proprietari di aree, al fine di creare un elemento artificioso

in ordine all'accertamento del valore venale, potrebbero facilmente effettuare nel loro comprensorio interessato al piano delle vendite fittizie o reali ad un prezzo elevato, prezzo che poi sarà preso a base dall'ufficio tecnico erariale per calcolare il valore venale; è noto che le commissioni di stima comunali o prefettizie fanno sempre riferimento ai dati dell'ufficio tecnico erariale.

D'altra parte come si può contestare un determinato prezzo venale, quando si è di fronte a numerose vendite effettuate ad un determinato prezzo, e magari effettuate cinque o sei mesi prima della redazione del piano?

Perciò mi sono permesso di suggerire una formulazione diversa rispetto all'emendamento De Pasquale, che metta al riparo i comuni da questi pericoli reali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovanni Lombardi, Alessandrini, Elisabetta Conci, Belotti, Scarascia, De' Cocci, Zugno, Valsecchi, Biasutti, Piccoli, Gioia e Russo Spena hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « legge 23 giugno » con le parole: « legge 25 giugno ».

L'onorevole Giovanni Lombardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LOMBARDI GIOVANNI. Si tratta di un mero errore materiale da correggere, per cui è superfluo lo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lucifredi, Giovanni Lombardi, Alessandrini, Scarascia, Belotti, Zugno, De' Cocci, Elisabetta Conci, Valsecchi, Biasutti, Piccoli e Gioia hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « decurtata del 25 per cento ».

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUCIFREDI. Il nostro emendamento investe forse più un problema di principio che non una questione pratica, attinente all'applicazione di questa legge. Vorrei che, proprio per questo, trovasse favorevole accoglimento da parte della Commissione e dell'Assemblea.

In sostanza, abbiamo qui da fare una affermazione in merito al computo dell'indennità di espropriazione. L'onorevole Presidente sa, quanto me e meglio di me, che si tratta di un problema che, nel campo del diritto, si dibatte da molti, moltissimi anni.

PRESIDENTE. Meglio di lei no, perché ella è maestro di diritto amministrativo.

LUCIFREDI. La ringrazio.

Ella ricorderà certamente in che modo il maestro di tutti i nostri giuristi, Vittorio Scialoja, definiva, a suo tempo, le iniquità

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

sorte dall'applicazione della legge per Napoli. In sostanza, il concetto fondamentale è che per ragioni di carattere sociale si possono imporre ai cittadini oneri di qualsiasi entità, e senza limiti prestabiliti. Una valutazione di carattere politico, che può essere sempre fatta, può giustificare una imposizione, anche la più ampia e la più incisiva. Ma elemento essenziale è che l'onere ricada su tutti ugualmente; altrimenti si creano disparità di trattamento, cioè ingiustizie, e la coscienza giuridica viene turbata.

Ciò esige, in un sistema bene ordinato, che le indennità di espropriazione siano ragguagliate al valore pieno della cosa, altrimenti quel tanto di accidentale che rappresenta il fatto di essere colpiti o non colpiti da una espropriazione determina differenziazioni di trattamento gravissime, ed enormi iniquità.

Senza entrare in argomentazioni più ampie, desidero ricordare che non più tardi dell'anno scorso, in un autorevole congresso di studiosi del diritto tenutosi sull'argomento della urbanistica a Varenna, sotto la presidenza del primo presidente della Corte di cassazione Oggioni, si formularono una serie di voti diretti al ministro dei lavori pubblici per la riforma della legge urbanistica, che è in corso, e tra questi espressamente si disse: « Congruo ragguaglio dell'indennizzo a cifra che copra l'integrità del pregiudizio diretto, materiale e certo causato dall'espropriazione », considerando questo ragguaglio dell'indennizzo alla copertura del pieno valore, esigenza irrinunciabile di giustizia.

Perché ho detto che, altrimenti, si creano delle iniquità? Lo dimostro in un attimo con riferimento a questo stesso disegno di legge: e con ciò rispondo ai rilievi dei colleghi di sinistra, che poco fa hanno illustrato un emendamento diversamente orientato, e logicamente hanno criticato quello che sto svolgendo.

L'articolo 3 della legge che abbiamo approvato ieri stabilisce che le aree da comprendere nei piani sono scelte nelle zone destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori recenti. Il che significa che c'è una prima scelta da operare discrezionalmente, da una certa autorità amministrativa, tra le zone da comprendere in questo piano e le zone da escludere; c'è una zona che viene inserita, ed una zona che rimane fuori. Poi, nell'ambito stesso delle aree comprese in questi piani, v'è una seconda scelta che si opera, ed è la scelta che consegue dall'ap-

plicazione dell'articolo 10 e dell'articolo 10-bis che abbiamo approvato, rispettivamente, ieri e poco fa: il 50 per cento di queste aree può essere cioè acquisito dai comuni, e poi gli enti possono dire: l'area *x* o *y* o *z* sia fatta oggetto di espropriazione.

Da un tale stato di cose necessariamente nasce questa conseguenza: colui che vede scelto il suo terreno ai fini dell'espropriazione è obbligato ad accontentarsi dell'indennità di espropriazione; colui che, viceversa, è proprietario del terreno attiguo a quello che è stato fatto oggetto della scelta, e quindi dell'espropriazione, non viene ad essere colpito come il suo vicino; non solo non resta sacrificato, ma viene ad essere avvantaggiato nella sua proprietà, perché, logicamente, la sua area resta maggiorata, nel suo valore commerciale, dal fatto che in vicinanza altre aree saranno edificate.

Non mi sembra lecito né onesto che noi creiamo tale disparità di trattamento, affermando il principio dell'indennità decurtata. Tutto ciò che si vuol fare per ottenere più larghe opere di interesse sociale, sia fatto; ma gli oneri devono ricadere sulle spalle di tutti, e non su quelle di alcuni soltanto, sicché gli uni siano avvantaggiati e gli altri danneggiati dall'applicazione di uno strumento estroso, affidato alla discrezionalità dell'amministrazione (che talvolta potrà essere esercitata bene, ma talvolta, purtroppo, potrà anche essere esercitata faziosamente sicché ne possono nascere delle situazioni particolarmente spiacevoli).

Del resto (e con questa osservazione concludo) ho detto in principio e ripeto che si tratta più di una affermazione di principio che di una modifica con conseguenze dirette e pratiche. Mentre infatti sarei molto rammaricato se vedessi riconosciuta oggi dal Parlamento la legittimità di una decurtazione, che sia imposta dalla legge che stiamo ora elaborando, evidentemente mi debbo render conto che non è questa la sede per rivedere tutta la nostra legislazione in materia di espropriazione; e per questo dichiaro fin d'ora che, pur non essendo tra i sottoscrittori, sono favorevole all'ultimo degli emendamenti che sono stati presentati a questo articolo, cioè quello che porta per prima la firma dell'onorevole Belotti, per cui « resta impregiudicata la facoltà dei comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti ».

Questo comma aggiuntivo mi sembra vada incontro anche all'esigenza prospettata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

dai colleghi: perché là dove per l'edilizia scolastica, per l'edilizia popolare altre disposizioni attualmente esistenti consentono l'applicazione della legge di Napoli o di altre leggi, per effetto delle quali vi sia una indennità decurtata, in ragione di quelle disposizioni (e non della legge attuale) soltanto l'indennità ridotta sarà corrisposta.

Mi si potrà obiettare che, accettando questo, sono in contraddizione con me stesso. Comprendo che vi è un certo elemento di contraddittorietà; ma penso non sia la legge sulle aree fabbricabili la sede ove rivedere tutto il sistema dell'indennità di espropriazione. Il mio emendamento tende solo ad impedire che, in maniera così stridente e, vorrei dire, antipatica, si affermi in un nuovo settore la legittimità di questo criterio dell'indennità ridotta, che non è conforme a principi di equità, né a principi di giustizia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Micheli Vitturi, Tripodi, Antonio Grilli, Cruciani e Geffer Wondrich hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « decurtata del 25 per cento » con le parole: « decurtata del 10 per cento ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Belotti, Giovanni Lombardi, Alessandrini, Scarascia, Elisabetta Conci, De' Cocci, Valsecchi, Biasutti, Piccoli, Gioia, Russo Spena e Zugno hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Resta impregiudicata la facoltà dei comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti ».

L'onorevole Giovanni Lombardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LOMBARDI GIOVANNI. Rinuncio a svolgerlo, ma desidero fare qualche osservazione sull'emendamento De Pasquale sostitutivo del secondo comma.

L'onorevole De Pasquale ed altri propongono che nella determinazione del valore venale delle aree comprese nel piano non si tenga conto di qualsivoglia incremento di valore, dipendente o indipendente dalla formazione del piano.

Ora, non è possibile ammettere che non si tenga conto di qualsivoglia incremento di valore: ad esempio di quello dovuto ad apporto del proprietario; dove non può esserci indebito arricchimento da parte dell'espropriante. Del resto, ritengo sia appunto questo il pensiero dei proponenti. Pertanto l'e-

mendamento, a mio avviso, andrebbe modificato in questo senso: « qualsivoglia incremento di valore direttamente o indirettamente dipendente dalla formazione e attuazione del piano ». In questo senso si può accettare l'emendamento De Pasquale.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Comprendo l'obiezione dell'onorevole Giovanni Lombardi; ad essa si potrebbe ovviare inserendo l'inciso: « tranne quegli incrementi di valore che derivino dagli apporti diretti da parte del proprietario ». In questo modo si salvaguarderebbe il diritto del proprietario, ma resterebbe comunque stabilito che il valore dell'area espropriata anche nel decennio successivo alla formazione del piano resta determinato in base al valore che è stato stabilito all'atto della formazione del piano stesso.

BUSETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Non tocco la questione di principio trattata dall'onorevole Lucifredi: mi riferisco soltanto agli effetti pratici, a cui egli stesso ha accennato nel suo intervento. Che cosa significa, dal punto di vista pratico, privare l'ente espropriante, sia il comune, sia l'istituto autonomo delle case popolari, della possibilità di decurtare del 25 per cento il valore venale delle aree?

Significa questo (mi riferisco ad un esempio che mi pare l'onorevole Ripamonti abbia tratto da una valutazione dei costi delle aree esistenti alla periferia di Torino, nella quale un tempo le aree avevano un valore agricolo). L'onorevole Ripamonti, replicando in sede di discussione generale, ha detto che oggi vi sono vasti comprensori della periferia di Torino (e prendiamo Torino come esempio, ma questo fenomeno si ripete nelle periferie di altre città italiane) che prima avevano un valore agricolo e oggi hanno un valore di 6-7 mila lire al metro quadrato. Se il comune, o l'istituto delle case popolari, o altro ente deve espropriare, ad esempio, dieci ettari da un comprensorio di questo tipo, qualora venisse approvato dalla Camera l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi, il comune o l'istituto delle case popolari o altro ente dovrebbero sobbarcarsi ad un onere di ben 160 milioni; cioè si vedrebbero privati della effettiva possibilità di costituire dei demani di aree comunali.

Qui dobbiamo stare molto attenti. Non si può mandar via dalla finestra ciò che è entrato dalla porta, ciò che la Camera nella sua piena sovranità ha fatto entrare dalla

porta. Ieri la Camera ha votato il diritto per i comuni di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili, seppure nella misura del 50 per cento delle aree comprese nei piani approvati dai consigli comunali.

Abbiamo visto che cosa è avvenuto con la discussione sulla legge relativa all'imposizione sulle aree fabbricabili. Se diminuiamo per i comuni le possibilità di cespiti per acquistare queste aree, e creiamo dall'altra parte condizioni favorevoli per i proprietari delle aree da espropriare, non tenendo conto della formulazione della proposta (cioè del valore venale decurtato del 25 per cento), vuol dire che in effetti non vogliamo creare le condizioni attraverso cui i comuni possono costituire dei patrimoni di aree comunali, seppure per il 50 per cento delle aree che insistono sul piano.

Faccio questa affermazione non soltanto in relazione all'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi, ma anche in relazione all'emendamento Belotti.

Che cosa significa «resta impregiudicata la facoltà dei comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere alla espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti»? Significa che si dà la possibilità anche alle amministrazioni comunali di non avvalersi delle facoltà, dei diritti previsti da questa legge, che hanno un carattere politico ed un valore sociale. Bisogna dirlo in modo chiaro ed esplicito: questa legge rappresenta la esplicazione di una volontà politica per fini altamente sociali. Il suo spirito è quello di determinare una larga disponibilità di aree a prezzi minori degli attuali, per dar luogo al piano pluriennale di sviluppo dell'edilizia economico-popolare. Tante più abitazioni a carattere economico-popolare potremo realizzare, quante più aree avremo a disposizione, perché a minor costo di quelle attuali, in modo che il costo incida in misura minore di quanto incida oggi nella costruzione anche di case di tipo economico-popolare.

L'onorevole Zaccagnini recentemente, dando l'avvio a Roma all'attuazione di un programma di costruzione di 3 mila alloggi per un ammontare preventivo di 11 miliardi, ha dovuto riconoscere con molta lealtà e sincerità che il costo delle costruzioni delle singole abitazioni sarà elevato, proprio perché sul costo globale sarà il prezzo delle aree che inciderà maggiormente, rispetto agli altri fattori.

Per questo motivo, invito gli onorevoli Lucifredi e Belotti a ritirare i loro emenda-

menti; mentre, se li mantengono, invito la Camera a respingerli. Si tratta di emendamenti pericolosi, perché tendono a scardinare tutta l'impostazione che abbiamo dato all'articolo 10 già approvato dalla Camera, che conferma il diritto dei comuni ad avere un patrimonio proprio di aree fabbricabili.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. È chiaro che l'onorevole Lucifredi, nella sua perspicacia, ha avvertito la contraddizione esistente nella sua posizione, la quale pretende di fissare nella legge il valore venale puro e semplice, e, nel contempo, consente ai comuni e agli enti la facoltà di avvalersi delle norme della legge per Napoli recepite nel testo unico del 1938.

Non capisco che valore possa avere allora la cosiddetta affermazione di principio, se in pratica rimane ai comuni la facoltà di espropriare secondo la legge per Napoli. Può avere un solo valore: quello di aggiungere alle discriminazioni, che ovviamente si creano (e si creano non per colpa di chi fa gli emendamenti, ma per colpa di coloro che non hanno voluto o non vorranno l'imposta patrimoniale sulle aree), una terza discriminazione: cioè la facoltà ai comuni e agli enti di espropriare o in base al valore venale o in base alla legge per Napoli, a seconda del loro orientamento o di particolari pressioni.

L'esperienza di applicazione della legge per Napoli non ha portato gravi inconvenienti. Se, dunque, si stabilisse di applicare soltanto la legge di Napoli per i comuni e per gli enti, si determinerebbe maggior chiarezza nella legge, e un obbligo in tal senso per tutti i comuni.

Noi di questo settore abbiamo d'altra parte indicato tutta una serie di possibilità; e non insistiamo soltanto sull'applicazione della legge di Napoli. È stato presentato l'emendamento Cianca al mio emendamento. Se volete che si stabilisca il prezzo venale, dovete convenire che, applicando la legge generale sulle espropriazioni, indubbiamente i comuni verrebbero colpiti gravemente. Infatti, sull'indennità per l'espropriazione di una determinata area si sa che fatalmente si dovrà seguire tutta la procedura del contenzioso, e arrivare al Consiglio di Stato. Dopo anni e anni di procedura, le perizie giudiziarie porteranno il valore venale che sarà determinato alla fine del travagliato iter giudiziario: pertanto il prezzo che il comune pagherà sarà enormemente superiore

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

a quello previsto. Avviene appunto questo in pratica.

L'emendamento Cianca dice in sostanza: volete espropriare al valore venale? Va bene, vi accontentiamo! Ma consentite allora che il valore venale sia stabilito in base ai patti di compravendita stipulati nella zona perlomeno cinque anni prima della formazione del piano, aumentato dell'interesse composto. Questo sarebbe un criterio obiettivo, il criterio di chi vuole rispettare il valore venale senza contemporaneamente legalizzare la speculazione sulle aree.

Se dunque vogliamo il valore venale, dobbiamo stabilire un criterio tale da impedire che questi piani si trasformino in una nuova fonte d'incremento di valore e di speculazione fondiaria. Oppure (dato che abbiamo fatto cadere tutta la costruzione che era stata eretta in base alla legge fiscale) dobbiamo dare l'arma migliore che finora sia stata riconosciuta ai comuni, cioè la legge di Napoli recepita nel testo unico del 1938; legge che, invece, in questo modo verrebbe ad essere applicata o no (come volete voi) a seconda che il comune voglia, cioè affidando all'eventuale arbitrio la formazione di questi piani.

Molto più organicamente, il complesso di emendamenti presentati dal nostro settore consente di espropriare le aree ad un prezzo compatibile con le risorse finanziarie della stragrande maggioranza dei comuni italiani.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

RIPAMONTI, Relatore. Il primo emendamento De Pasquale è strettamente collegato alla posizione assunta dal proponente sull'articolo 10. Cioè, se il piano delle aree destinate all'edilizia economica e popolare dovesse riguardare solamente le costruzioni degli enti, le modalità di determinazione dell'indennità d'esproprio sono presentate dall'articolo 46 del testo unico del 1938. Nell'espropriare le aree da cedere poi agli enti o per costruire in proprio case popolari, i comuni sono già facoltizzati ad applicare la legge di Napoli. Con l'ampliamento dei piani e la possibilità quindi per il comune di vincolare una superficie doppia rispetto a quella strettamente necessaria per le costruzioni di edilizia sovvenzionata, l'esproprio delle aree è finalizzato all'attuazione di un piano particolareggiato, sia pure con specifica destinazione, ed appare logico il richiamo alla legge urbanistica del 1942. Per le espropriazioni collegate all'attuazione di piani parti-

colareggiati o per le espropriazioni preventive in attesa di promuovere piani particolareggiati l'indennità di esproprio viene determinata secondo le modalità previste dalla legge generale sulle espropriazioni del 1865, con riferimento al valore venale che l'immobile avrebbe in una libera contrattazione.

In Commissione, dove si erano già delineate queste due posizioni contrapposte, la proposta del Governo è stata accolta come una nuova modalità per determinare l'indennità con fini perequativi. L'accoglimento di questa modalità (valore venale dedotto il 25 per cento) si giustifica allorché si consideri che il 50 per cento delle aree vengono espropriate al valore venale; e, applicandosi la legge di Napoli alle aree da utilizzarsi per le case popolari, l'indennizzo per il rimanente 50 per cento delle aree si può valutare pari al 50 per cento del valore venale. Estendendo il criterio della deduzione del 25 per cento sul valore venale a tutte le aree comprese nei piani, si vengono a perequare, nell'esecuzione dei piani particolareggiati, le condizioni di determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni. A proposito dei vincoli di piano regolatore, devo ribadire che la non indennizzabilità dei vincoli stessi è uno dei pilastri della legge urbanistica, il fondamento primo di ogni regolamentazione edilizia.

L'onorevole Lucifredi propone di eliminare la riduzione del 25 per cento. Si può essere favorevoli a questo emendamento se congiunto all'altro emendamento (Belotti), secondo il quale resta impregiudicata la facoltà dei comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti, e precisamente della legge per Napoli. Si viene così a sopprimere nella determinazione dell'indennità la riduzione del 25 per cento per le aree che verranno destinate, previa urbanizzazione, alla rivendita da parte dei comuni per attività di edilizia privata o comunque non sovvenzionata; si riafferma il principio dell'applicazione della legge di Napoli con il richiamo previsto dal comma aggiuntivo (il principio cioè, che i comuni, laddove devono acquisire aree per iniziative proprie o per iniziative degli enti che concorrono alla realizzazione del piano, applicano la legge di Napoli). Si lascia, quindi, alla volontà politica dei consigli comunali di decidere lo strumento per l'acquisizione delle aree stesse. Si parla tanto di autonomie comunali, ma non vedo come tale autonomia sarebbe rispettata se non lasciassimo alle

amministrazioni locali una certa libertà di scelta fra i vari strumenti mediante i quali procedere all'acquisizione delle aree.

Indubbiamente, il metodo di calcolare il prezzo delle aree, decurtando il valore venale del 25 per cento, non appare molto corretto; è preferibile giungere allo stesso risultato in forma diversa, ad esempio applicando metodi di determinazione della indennità simili a quelli della legge di Napoli.

BUSETTO. Accettando l'emendamento Lucifredi ella, onorevole Ripamonti, si pone in contraddizione con quanto ha scritto nella relazione, in omaggio alla destra del suo partito.

RIPAMONTI, *Relatore*. Non ho nulla da modificare di quanto ho scritto nella relazione e ribadito in aula, e devo quindi decisamente respingere l'affermazione dell'onorevole Busetto. Non comprendo poi con quale coerenza mi si muovono appunti da parte di coloro che avevano proposto di ridurre al 50 per cento di quelle previste dal disegno di legge, nel testo della Commissione, le aree soggette ad espropriazione!

Approvando l'emendamento Lucifredi da una parte, e quello Belotti dall'altra, si afferma il principio che le aree acquisite dai comuni e poi rivendute vengano pagate al valore venale, secondo la legge del 1865, mentre per quelle utilizzate direttamente dai comuni o dagli enti per l'edilizia popolare l'indennità di esproprio viene determinata secondo le altre norme vigenti, come la legge per Napoli.

Ho alcune riserve da esprimere sull'emendamento De Pasquale sostitutivo del secondo comma, nel quale si stabilisce che il valore venale delle aree comprese nel piano « va riferito al tempo dell'espropriazione e va determinato senza tener conto di qualsivoglia incremento di valore dipendente o indipendente dalla formazione e attuazione del piano ».

Potrei accettare tale emendamento, ove fosse modificato nel senso di uniformarsi a quanto disposto dall'articolo 38 della legge urbanistica, secondo il quale « non si tiene conto dell'incremento di valore attribuibile sia direttamente che indirettamente all'approvazione del piano generale e alla sua attuazione ».

PRESIDENTE. In questo senso vi è una proposta dell'onorevole Giovanni Lombardi. È disposto, onorevole De Pasquale, ad aderire a tale formulazione?

DE PASQUALE. Sì, signor Presidente, ma soltanto in via subordinata.

RIPAMONTI, *Relatore*. Vi è poi un emendamento subordinato Cianca, col quale vengono fissate le modalità ed i tempi di determinazione del valore venale delle aree. Tale emendamento modifica la legge fondamentale del 1865, ma ciò non toglie che esso abbia una certa fondatezza in quanto, come è noto, l'espropriazione può avvenire anche a dieci o addirittura (nel caso in cui il piano venga prorogato di due anni) a dodici anni di distanza dalla data di fissazione del vincolo.

Potremmo comunque stabilire che il valore dell'area debba essere riferito al momento, non dell'espropriazione, ma dell'adozione del piano, senza tenere conto degli incrementi di valore che si fossero determinati nel frattempo. In tal modo l'emendamento Cianca sarebbe parzialmente accettato. (*Commenti*).

CIANCA. Continuerebbero però ad avvenire ugualmente le vendite simulate...

RIPAMONTI, *Relatore*. Sono personalmente favorevole alla fissazione di un punto di riferimento per la determinazione del valore venale delle aree espropriate; occorrerebbe tuttavia stabilire in precedenza se questo valore sia ancorato alla data di adozione del piano per le zone da adibirsi all'edilizia economica e popolare.

Se la Camera intendesse fissare un periodo di tempo, antecedente la data di adozione del piano, per la determinazione dei valori venali, al fine di ridurre gli incrementi di valore che si manifestano nella presunzione della utilizzabilità futura delle aree per lo sviluppo urbano, tale decisione varrebbe a contenere l'incidenza del costo delle aree sul costo di costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare.

Pertanto, propongo per il secondo comma la seguente dizione, che potrebbe assorbire l'emendamento De Pasquale e l'emendamento subordinato Cianca: « Il valore venale è riferito a due anni precedenti alla delibera comunale di adozione del piano e va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti direttamente o indirettamente dalla formazione ed attuazione del piano ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo articolo tocca uno dei temi più importanti della legge. In particolare, gli emendamenti riguardano la costituzione dei

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

comprensori, ed il modo di determinare il valore e le modalità di esproprio delle aree.

Credo che il primo emendamento De Pasquale si ricollegasse ad una impostazione che prevedeva la possibilità di utilizzare le aree esclusivamente per l'edilizia economica e popolare; con il che automaticamente venivano messe in atto le norme che attualmente regolano la possibilità di esproprio per questo fine, come la legge per Napoli. Ora, questo emendamento non può essere più accettato, come abbiamo affermato in Commissione, posto che si amplia notevolmente il campo di applicazione di queste disposizioni. Questo ampliamento ha giustificato e giustifica, a mio avviso, il tentativo, non sottile se vogliamo, sul piano giuridico, ma avente piuttosto valore di espediente pratico, che è contenuto nella proposta del Governo: quello cioè di ridurre del 25 per cento il valore venale.

Per questi motivi non concordo con l'impostazione ribadita dall'onorevole Busetto: non si tratta infatti di consentire ai comuni di reperire aree a basso prezzo: si tratta di fare in modo che ne possano reperire al giusto valore, depurato di ogni accrescimento di prezzo che si venga a costituire per effetto non dell'iniziativa, dell'impegno dei privati, ma delle situazioni che vengono create sia dei piani regolatori sia delle opere di urbanizzazione che i comuni realizzano. Su questo criterio dovremmo essere tutti praticamente d'accordo, anche per un motivo di carattere perequativo. I piani regolatori — lo ha ricordato l'onorevole Lucifredi — sono sempre elementi che creano, e possono anche distruggere dei valori. La ricerca di una raffinata ed esatta modalità d'esproprio è un compito molto difficile che, credo, potrà e dovrà occupare il Parlamento al più presto in sede di discussione della nuova legge urbanistica.

Per quanto riguarda questo provvedimento, per la costituzione dei comprensori di aree si profilano le seguenti ipotesi: una parte dei comprensori stessi può essere assunta da enti delle case popolari o dell'edilizia economica per le loro opere, un'altra parte deve servire per le strade, per le zone a parco pubblico, per il mercato, per i vari servizi; un'altra parte infine, dopo essere stata urbanizzata, può essere ceduta dal comune anche a privati che vogliono costruire in quelle zone a certe condizioni.

Si è cercato insomma, come ho prima detto, di fare una perequazione. Fermi restando (per una forma che non posso di-

sconoscere di perfetta ortodossia giuridica e di principio) all'impostazione dell'onorevole Lucifredi, si avrebbe certamente una prima conseguenza: che nello stesso comprensorio un'area destinata all'edilizia popolare verrebbe espropriata al possessore al prezzo venale secondo la legge per Napoli, mentre un'altra area destinata alla libera iniziativa verrebbe pagata al valore venale senza alcuna decurtazione. È parso pertanto logico fare una specie di perequazione nell'ambito dello stesso comprensorio, fissando la nota riduzione del 25 per cento.

Comunque, non sono un giurista, e guardo agli aspetti pratici. Da questo punto di vista, devo dire che gli emendamenti che lasciano salvi i principi mi trovano pienamente d'accordo, perché in pratica ci consentono di raggiungere più facilmente i risultati cui tendiamo (e per questo dissenso dagli onorevoli Busetto e De Pasquale).

In definitiva, calcolando l'attività dei vari enti (istituti case popolari, ecc.), considerando i vari servizi (scuole ed altri servizi, ai sensi della legge per Napoli), e mettendo in conto infine quei complessi di edilizia popolare di cui il comune può farsi promotore, possiamo ritenere che le aree destinate alle attività private non raggiungeranno il 50 per cento. Pertanto, attraverso questo meccanismo, riusciamo ad ottenere risultati pratici maggiori. Se quindi, per opera degli emendamenti proposti (inchinandomi al senso giuridico dell'onorevole Lucifredi, che stimolo e rispetto), ci si avvicina ai risultati pratici che sono nei nostri proponenti, sono ben lieto di dichiararmi d'accordo.

Vorrei dire qualche parola per quanto riguarda il secondo emendamento De Pasquale e quello subordinato Cianca. Concorro con quanto ha detto il relatore, nel senso di fare riferimento agli incrementi di valore che direttamente o indirettamente si collegano alle situazioni venutesi a creare in conseguenza dei piani regolatori. Evidentemente, non ci si può riferire agli incrementi di valore dovuti ad attività della privata iniziativa.

Sono parimenti d'accordo con il relatore sulla opportunità di fissare il valore al momento della formazione dei piani; e sono anche favorevole ad una retrodatazione non a cinque anni, che appare eccessiva, ma a due anni, che costituiscono appunto all'incirca il periodo che intercorre dalla ideazione alla realizzazione del piano.

Poiché è prevedibile che si possano creare dei plusvalori che non spettano ai proprie-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

tari, ma alla collettività, limitando a due anni la retroattività ritengo che restiamo aderenti allo spirito ed alla logica del nostro sistema.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Onorevole Presidente, confesso che su questo emendamento come studioso di diritto amministrativo non posso, in nessuna maniera, ritenermi d'accordo. Vi è un punto comune a tutte le nostre leggi sugli espropri, compresa la legge per Napoli che pur viene definita la più nefasta, ed è proprio quello che l'indennità si deve riferire al momento dell'esproprio. Dopo un secolo, è la prima volta che l'indennità di esproprio si vuole riferire ad una data anteriore. Questa è la mia opinione, soprattutto tenendo presente che nel caso nostro l'espropriazione può essere allontanata nel tempo così come consente, se non erro, l'articolo 10, fino a dieci anni dopo l'applicazione del piano. Evidentemente, questo principio sarebbe estremamente iniquo, e se questa modifica deve essere la conseguenza del mio emendamento che è stato accolto, preferisco ritirarlo dieci volte, in nome dell'equità, piuttosto che ottenere un risultato di questo genere e creare una ancora maggiore situazione di sperequazione.

PRESIDENTE. Il discorso che noi facciamo è sganciato dal suo emendamento. L'onorevole relatore ed il ministro hanno accettato il suo emendamento, collegandolo con quello Belotti. Qui si tratta del secondo comma.

LUCIFREDI. Onorevole Presidente, ella si rende conto che in dieci anni possono succedere tante cose. Può verificarsi, per ipotesi, disgraziatamente, una svalutazione della moneta; che, per effetto di questa svalutazione, chi sarà espropriato da qui a dieci anni sia pagato in base al valore che l'area aveva due anni fa, e quindi sia praticamente spogliato, è cosa equitativamente iniqua, giuridicamente assurda. È facile prevedere che, se la norma sarà approvata, le critiche dei giuristi saranno molto pesanti.

Mi permetto ancora di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, pregandolo di non legare il suo nome ad una formula di questo genere, che è del tutto assurda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il primo emendamento De Pasquale (non accettato dalla Commissione né dal Governo), diretto a sostituire le parole: « dalla legge 23 giugno 1865, n. 2359, decurtata del 25 per cento », con le parole:

« dall'articolo 46, quarto comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 11 nel testo della Commissione con l'emendamento formale, Lombardi Giovanni: « L'ufficio tecnico erariale determina l'indennità di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

(È approvato).

Poiché l'onorevole De Michieli Vitturi non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento al primo comma.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Belotti, che Commissione e Governo ritengono condizionante quello Lucifredi:

« Resta impregiudicata la facoltà dei comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi, diretto a sopprimere, al primo comma, le parole: « decurtata del 25 per cento ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel seguente testo concordato:

« Il valore venale è riferito a due anni precedenti alla delibera comunale di adozione del piano e va determinato senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione ed attuazione del piano ».

(È approvato).

Dichiaro così assorbiti i concorrenti emendamenti De Pasquale.

Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento al terzo comma?

DE PASQUALE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal prefetto comunicata all'ente al quale l'area è stata destinata.

Il prezzo di acquisto delle aree cedute a norma del precedente comma è pari all'indennità determinata ai sensi dell'articolo 11, aumentata di un decimo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Busetto, Pietro Amendola, Natoli, Cianca, Raffaelli, Arenella e Bottonelli hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « il prefetto », con le parole: « il sindaco », nonché di sopprimere il secondo periodo. Dichiaro assorbito il primo emendamento De Pasquale.

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere il suo secondo emendamento.

DE PASQUALE. Ritiro l'emendamento e mi associo a quello Giovanni Lombardi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovanni Lombardi, Alessandrini, Belotti, Scarascia, Elisabetta Conci, De' Cocci, Biasutti, Valsecchi, Piccoli, Gioia, Russo Spena e Zugno hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

ALESSANDRINI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI. Si tratta di un emendamento reso ancor più necessario dall'approvazione, testé avvenuta, dell'emendamento Lucifredi all'articolo 11, e confidiamo pertanto che la Camera vorrà approvarlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Lombardi Giovanni ?

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 12:

« Il prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati, i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bona-

rio sull'indennità stessa. Tale dichiarazione è dal prefetto comunicata all'ente al quale l'area è stata destinata ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lombardi Giovanni soppressivo del secondo comma.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Qualora nel termine indicato nell'articolo 12, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nell'articolo 11, emette immediatamente il decreto di espropriazione.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cianca, De Pasquale, Busetto, Pietro Amendola e Giuseppe Angelini hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Qualora nel termine indicato nell'articolo 12 non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario, o questo non sia seguito dall'atto di cessione, il sindaco presenta al prefetto la domanda di emissione del decreto di espropriazione. Il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata dall'articolo 11, emette immediatamente il decreto di espropriazione e lo notifica all'interessato ».

L'onorevole Cianca ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CIANCA. Lo scopo dell'emendamento è molto evidente. Noi vogliamo che il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata dall'articolo 11, emetta immediatamente il decreto di espropriazione e lo notifichi all'interessato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Cianca ?

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione è contraria, perché ritiene che quanto l'emendamento si propone sia già esplicita-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

mente previsto nell'articolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cianca, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIANCA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cianca, sostitutivo dell'intero primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I proprietari delle aree, già destinate ad edilizia residenziale comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.

Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della commissione di cui all'articolo 10-bis, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'articolo 10.

I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cianca, De Pasquale, Busetto, Pietro Amendola, Beccastrini, Misefari, Giorgi e Cavazzini hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « sempreché utilizzino un intero lotto di area edificabile »; e, al secondo comma, di sostituire le parole: « su parere conforme della commissione di cui all'articolo 10-bis, richiesto ai fini », con le parole: « avuto riguardo all'esigenza ».

L'onorevole Cianca ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CIANCA. Con il primo emendamento noi vogliamo far sì che i proprietari possano chiedere di costruire direttamente sull'area soltanto a condizione che essi utilizzino un intero lotto di terreno edificabile, per evitare che da parte del privato ci si possa sottrarre, con edificazioni inconsistenti, alla espropriazione.

Con il secondo emendamento vogliamo inoltre introdurre un'altra modifica, che riteniamo opportuna, al secondo comma.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15 ?

RIPAMONTI, *Relatore*. La Commissione non ritiene si possa accogliere il primo emendamento Cianca, poiché l'articolo 4 del disegno di legge già prevede che il piano debba contenere la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia. Indubbiamente il proprietario deve in ogni caso rispettare i vincoli del piano formato dal comune. Pertanto la dizione che si vorrebbe aggiungere con l'emendamento è pleonastica (dal punto di vista urbanistico, qualora anche il proprietario non edificasse tutto il volume previsto dal piano particolareggiato potrebbe far cosa gradita al comune ed esservi pertanto autorizzato).

Circa il secondo emendamento Cianca osservo che il parere sulla licenza di costruzione da concedere viene chiesto dal sindaco alla commissione proprio in vista della necessità di un coordinato utilizzo delle aree, e da qui il motivo delle parole: « richiesto ai fini », togliendo la quale espressione viene meno la concatenazione dispositiva. Ritengo, pertanto, sia da preferire il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi dichiaro contrario a questi emendamenti, al primo perché equivoco e dannoso, al secondo perché tende ad eliminare la consultazione di quella commissione che ritengo sia estremamente utile per una armo-

nica utilizzazione delle aree cui possono accedere i vari enti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cianca, mantiene i suoi due emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CIANCA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cianca, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: «sempreché utilizzino un intero lotto di area edificabile».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Cianca, non approvato dalla Commissione né dal Governo, diretto a sostituire, al secondo comma, le parole: «su parere conforme della commissione di cui all'articolo 10-bis, richiesto ai fini», con le parole: «avuto riguardo all'esigenza».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FRANZO, *Segretario*, legge:

«I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell'articolo 15 devono iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'ottenuta licenza e ultimare entro il biennio dall'inizio della costruzione.

L'accertamento dell'inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli uffici del genio civile.

Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di 120 giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l'indennità sono corrisposte al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.

L'ammontare della penale è versato al comune direttamente dall'acquirente o espropriante ed è impiegato dal comune, per l'acquisto o l'esproprio delle aree a norma della presente legge e per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 18.

Qualora i lavori siano stati iniziati, ma non ultimati nei termini di cui al primo comma del presente articolo, il ministro per i lavori pubblici promuove la espropriazione della costruzione per completarla e destinarla

alle categorie di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare il valore dell'area calcolato ai sensi del precedente articolo 11 oltre, per le eventuali addizionali, la minor somma tra lo speso ed il migliorato.

I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla commissione di cui all'articolo 10-bis, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggio del proprietario dell'area e per la quale il proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sull'edilizia economica o popolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le costruzioni effettuate sulle aree cedute dai comuni a norma del primo comma dell'articolo 10».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Micheli Vitturi, Tripodi, Antonio Grilli, Cruciani e Geffer Wondrich hanno proposto al primo comma di sostituire le parole: «centoventi giorni», con le parole: «centottanta giorni», e la parola: «biennio», con «trenta mesi».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli De Pasquale, Cianca, Busetto, Pietro Amendola e Giuseppe Angelini hanno proposto, al penultimo comma, di sostituire le parole: «ad alloggio del proprietario dell'area», con le parole: «ad alloggi dei proprietari delle aree riuniti in cooperative edificatrici», e le parole: «il proprietario stesso abbia fatto», con le parole: «i proprietari stessi abbiano fatto».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE PASQUALE. Siamo di fronte ad una formulazione in cui si dice che i termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere prorogati, qualora si tratti di iniziare od ultimare costruzioni destinate ad alloggio del proprietario dell'area. Abbiamo presentato questo emendamento in correlazione con l'emendamento Cianca all'articolo 15. Siccome la costruzione di un alloggio singolo da parte di un proprietario può pregiudicare la edificazione in lotti, abbiamo pensato di assicurare la proroga dei termini ai proprietari di aree che intendano costruirsi il proprio alloggio, a condizione, però, che siano riuniti in cooperative, e sempre, naturalmente, con il rispetto dei termini di cui al testo unico per l'edilizia popolare; ciò affinché la lottizzazione del piano venga ri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

spettata, e non si effettuino singole costruzioni che possano poi impedire l'edificazione secondo le linee previste nel piano stesso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16 ?

RIPAMONTI, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento De Pasquale, osservo che, con il penultimo comma dell'articolo 16 noi stabiliamo che il proprietario di un'area, oltre ad avere il diritto di costruire un intero lotto, cioè un edificio o un complesso di edifici, ha anche il diritto di costruire su quell'area la sua casa con il beneficio della proroga dei termini. E in questa ipotesi può costruirsi la casa singola, essendo unico il proprietario dell'area. L'emendamento De Pasquale si propone di far sì che diversi proprietari di aree si colleghino in cooperative. Ma occorre sempre lasciare salva la figura principale del proprietario di una singola area che voglia costruirvi la sua abitazione. Supponiamo che il piano urbanistico preveda in quella zona case unifamiliari: il proprietario si costruirà la casa unifamiliare fruendo dei benefici previsti dalle leggi vigenti.

DE PASQUALE. Il principio della lottizzazione, però, non è più rispettato.

RIPAMONTI, Relatore. Il parere della commissione, necessario perché il proprietario possa avvalersi di questo diritto edificatorio, viene dato solo se l'utilizzazione proposta è conforme al piano; quindi il sindaco può sempre negare la licenza, qualora la domanda avanzata dal proprietario risulti difforme dalle previsioni di utilizzazione dell'area secondo le norme del piano stesso.

Pertanto credo che si possa modificare questo penultimo comma soltanto nel senso di prevedere la proroga dei termini anche per i proprietari di aree comprese nel piano riuniti in cooperative; ma occorre, in ogni caso, lasciare fermo il diritto del proprietario singolo dell'area di costruirsi a determinate condizioni la propria casa. La Commissione, pertanto, è contraria all'emendamento De Pasquale: suggerisce, per altro, una formula sostitutiva di questo penultimo comma, che tenga conto, oltre che del caso del proprietario dell'area, anche del caso dei diversi proprietari delle aree riuniti in cooperative.

Pertanto propongo la seguente formulazione del penultimo comma: « I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente prorogati dalla commissione di cui all'articolo 10-bis, qualora si tratti di costruzione destinata ad alloggio

del proprietario o dei proprietari di aree comprese nel piano riuniti in cooperativa e per la quale il proprietario stesso o la cooperativa abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sull'edilizia economica o popolare ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 16 ?

ZACCAGNINI, Ministro dei lavori pubblici. Prego l'onorevole De Pasquale di non insistere sul suo emendamento. La preoccupazione dalla quale esso deriva può essere ritenuta giusta, in astratto, ma in concreto l'esperienza dimostra che sulle aree che vengono lasciate a disposizione dei proprietari la tendenza non è quella di edificare case monofamiliari, ma quella opposta. Prego pertanto i firmatari di ritirare l'emendamento, diversamente si potrebbe cadere in una casistica pericolosa. Ritengo sia meglio rimettersi alla disciplina che i comuni vorranno attuare in proposito, avendo fiducia che i comuni sapranno fare rispettare i loro piani.

D'altra parte, secondo il testo del disegno di legge la possibilità per i proprietari di riunirsi in cooperativa non è pregiudicata. In conclusione, sono contrario all'emendamento De Pasquale, ed anche al testo sostitutivo del penultimo comma suggerito dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento De Michieli Vitturi è presente, si intende che essi lo abbiano ritirato.

Onorevole De Pasquale, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE PASQUALE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste sul suo emendamento al penultimo comma ?

RIPAMONTI, Relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione, di cui già è stata data lettura.

(E approvato).

Gli onorevoli De Michieli Vitturi, Tripodi, Antonio Grilli, Cruciani e Geffer Wondrich hanno proposto il seguente articolo 16-bis:

« Le norme di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti degli enti che intendono costruire case di tipo popolare ed economico avvalendosi delle facoltà concesse dalla presente legge.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

Qualora le costruzioni non siano iniziate entro il termine di 180 giorni, il proprietario espropriato ne può chiedere entro il termine di sei mesi la retrocessione, fermi restando i vincoli per tutto il periodo di validità del piano.

Qualora le costruzioni siano state iniziate ma non ultimate, nei termini stabiliti dall'articolo precedente, si applicano nei confronti degli enti assegnatari le norme di cui ai commi 5° e 6° dell'articolo precedente ».

Poiché non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato questo articolo aggiuntivo.

Si dia lettura all'articolo 17.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli articoli 15 e 16 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati l'inosservanza, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni.

In caso di contravvenzione all'ordine di sospensione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione al comune di un certificato dell'ufficio del genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma.

Gli alloggi costruiti a norma del primo comma dell'articolo 15 possono essere dati in affitto solo a coloro che si trovino nelle condizioni di essere assegnatari di alloggi popolari ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un canone, convenzionato con il comune, i primi per quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, determinato nella misura del 5 per cento sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Pasquale, Cianca, Busetto, Pietro Amendola, Beccastrini e Giorgi hanno proposto di sopprimere all'ultimo comma le parole: « i primi per 15 anni »; nonché di aggiungere il seguente comma:

« Comunque il canone di affitto dei predetti alloggi non potrà superare la misura risultante dal reddito lordo determinato nel nuovo catasto edilizio urbano in categoria A-3 per le case economiche ed in categoria A-4 per le case popolari, moltiplicato per il coefficiente

di trasformazione del valore della lira in base agli indici del costo della vita, dal 1939 al momento della locazione ».

L'onorevole De Pasquale ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DE PASQUALE. Abbiamo presentato questi emendamenti perché riteniamo che il problema della determinazione del canone di affitto per le case costruite dai proprietari sia una questione di fondamentale importanza.

Inizierò con l'illustrare gli scopi del secondo, e passerò poi al primo, per ragioni di concatenazione logica. Il testo governativo stabiliva che i prezzi delle case costruite dai proprietari sulle aree comprese in questi piani dovevano essere equiparati ai prezzi praticati dagli istituti autonomi delle case popolari per alloggi analoghi. La maggioranza della Commissione ha successivamente stabilito che gli alloggi costruiti su questi piani dovrebbero, per quindici anni, avere un prezzo determinato nella misura del 5 per cento sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari. Noi riteniamo questa formulazione estremamente vaga, dato che sappiamo che i prezzi praticati dagli istituti delle case popolari sono molteplici. Quindi, stabilire un rapporto tra il fitto della casa del privato ed il fitto di un alloggio analogo degli istituti case popolari significherebbe lasciare un margine di discriminazione e di evasione a questa norma tale che noi riteniamo preferibile cautelarsi con il sistema del limite massimo entro il quale questi canoni di fitto devono essere contenuti. Abbiamo pertanto proposto un comma aggiuntivo per stabilire che, comunque, il canone di affitto delle case costruite da privati sulle aree dei piani non possa mai superare la misura risultante dal reddito lordo determinato nel nuovo catasto edilizio urbano moltiplicato per il coefficiente attuale di trasformazione del valore della lira. Sappiamo infatti che tutte le unità immobiliari del paese sono classificate nel catasto edilizio urbano ed abbiamo, così, il reddito riferito al 1939, determinato in base ai canoni reali di affitto praticati in quell'epoca. E ciò per tutti i tipi di casa e per tutti i comuni d'Italia, sia per le case popolari sia per le case economiche e per ciascuna zona censuaria del paese. Abbiamo pensato che, tenendo fermo il dato del reddito lordo stabilito nel nuovo catasto edilizio urbano e rivalutando

questo prezzo in base agli indici di trasformazione del valore della lire (combinando, cioè, questi due elementi assai precisi, sui quali non vi può essere nessuna discussione), ne dovrebbe derivare il canone di fitto oltre il quale non si debba andare.

Secondo un calcolo che abbiamo fatto, nella prima zona censuaria di Roma una casa economica costerebbe 3.800 lire per vano legale, una casa popolare (cioè di quarta classe) costerebbe 3.258 lire di fitto per vano legale. A Milano, una casa economica nella seconda zona censuaria costerebbe 3.325 lire per vano legale. Secondo questo calcolo risulta che, qualora si stabilisca che questo massimale non possa essere superato, i fitti saranno abbastanza remunerativi per i proprietari e, d'altra parte, si avrebbe il vantaggio di vincolare le costruzioni al tipo economico e popolare. Questo diciamo perché sappiamo (per l'esperienza fatta con la legge n. 408 nel campo delle cooperative) che, ove manchi una precisa norma che stabilisca il limite massimo di affitto e cui gli inquilini possano efficacemente appellarsi), le case economiche diventano case di lusso, le case popolari diventano anch'esse di lusso, ed i vincoli sono superati attraverso una prassi che impedisce poi l'assegnazione di queste case a coloro che effettivamente hanno bisogno e che effettivamente ne hanno diritto in base al loro limite di reddito. Secondo noi, perciò, fissare questo massimale di affitto, al di là del quale non si dovrebbe in nessun caso andare, comporterebbe un vincolo anche di fatto per tutti i proprietari che volessero costruire case: la necessità, sul piano finanziario e concreto, di costruire case effettivamente economiche e popolari, cioè tali da essere date in fitto a quel prezzo, che è lungi dall'essere esoso o di speculazione. Di questo ci preoccupiamo.

Naturalmente, poiché questo meccanismo produrrebbe la formazione di un prezzo dinamico, in quanto agganciato alle variazioni del valore della lira, riteniamo che il periodo di quindici anni previsto dalla maggioranza della Commissione per il mantenimento del prezzo politico di queste case non avrebbe più ragione di sussistere. Noi non comprendiamo, infatti, perché dopo quindici anni il proprietario dovrebbe imporre un fitto libero che, stante le previsioni, potrebbe andare alle stelle, perpetuando la gravità della situazione abitativa del nostro paese. Da qui, il nostro primo emendamento per l'abolizione di tale principio e di tale limite temporale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giovanni Lombardi, Alessandrini, Belotti, Scarascia, Elisabetta Conci, De' Cocci, Biasutti, Valsecchi, Piccoli, Russo Spena, Zugno e Gioia hanno proposto, all'ultimo comma, di sostituire le parole: « i primi per quindici anni », con le parole: « per i primi quindici anni ».

L'onorevole Giovanni Lombardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LOMBARDI GIOVANNI. L'emendamento da noi proposto rappresenta una *errata corrige* e pertanto non ritengo necessiti di essere illustrato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

RIPAMONTI, *Relatore*. Sono contrario ad ambedue gli emendamenti De Pasquale. In Commissione fu stabilito che i proprietari avrebbero convenzionato con i comuni i canoni di affitto degli alloggi per un periodo di quindici anni, dopo di che avrebbero avuto pieno diritto di applicare i canoni di mercato. Non si ritenne di stabilire una analogia fra gli affitti da praticarsi dai proprietari per queste costruzioni e gli affitti praticati dagli istituti per le case popolari perché questi istituti godono di particolari agevolazioni e di contributi erariali. Si ritenne, infine, di far determinare, attraverso una convenzione con il comune, il canone di affitto nella misura del 5 per cento sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dagli istituti per le case popolari. Tutto ciò verrebbe sconvolto con i due emendamenti De Pasquale nella concatenazione proposita. Accetto, invece, l'emendamento Giovanni Lombardi, di carattere puramente formale.

PRESIDENTE. Il Governo?

ZACCAGNINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono anch'io contrario ad ambedue gli emendamenti De Pasquale, mentre sono favorevole al testo della Commissione. Lo scopo della norma è di creare un incentivo all'edilizia privata per poter dar luogo a zone di abitazioni miste (edilizia popolare ed edilizia con diverse caratteristiche). Tale scopo sarebbe frustrato con gli emendamenti in parola.

Accetto, invece, l'emendamento formale Giovanni Lombardi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Pasquale, mantiene i suoi due emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE PASQUALE. Sì, signor Presidente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE, Pongo in votazione i primi tre commi nel testo della Commissione, ai quali non sono stati presentanti emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il primo emendamento De Pasquale, tendente a sopprimere all'ultimo comma, le parole: « i primi per quindici anni ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma integrato dall'emendamento Giovanni Lombardi, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Gli alloggi costruiti a norma del primo comma dell'articolo 15 possono essere dati in affitto solo a coloro che si trovino nelle condizioni di essere assegnatari di alloggi popolari ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un canone, convenzionato con il comune, per i primi quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, determinato nella misura del 5 per cento sul costo di costruzione di abitazioni analoghe realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento De Pasquale, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Comunque il canone di affitto dei predetti alloggi non potrà superare la misura risultante dal reddito lordo determinato nel nuovo catasto edilizio urbano in categoria A-3 per le case economiche ed in categoria A-4 per le case popolari, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione del valore della lira in base agli indici del costo della vita, dal 1939 al momento della locazione ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

FRANZO, Segretario, legge:

« I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Busetto, Cianca, Pietro Amendola, De Pasquale, Bot-

tonelli Cavazzini, Giorgi e Misefari hanno proposto di aggiungere, dopo la parola: « utilizzate », le parole: « in proprio ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUSETTO. L'emendamento tende a meglio precisare il significato dell'articolo, e mi auguro pertanto che esso venga approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RIPAMONTI, Relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

ZACCAGNINI, Ministro dei lavori pubblici. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Busetto, testè letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, così modificato.

(È approvato).

Gli onorevoli Busetto, Cianca, Pietro Amendola, De Pasquale, Bottonelli, Cavazzini, Giorgi e Misefari hanno proposto di aggiungere, dopo l'articolo 18, i seguenti:

ART. 18-bis:

« L'aliquota del 30 per cento di cui all'articolo 57 della legge concernente le imposizioni sulle aree fabbricabili, l'importo delle penalità di cui all'articolo 16 e il ricavato delle vendite di cui all'articolo 20 devono essere destinati con priorità dal comune alle spese per acquisto o espropriazione delle aree a norma della presente legge e della legge concernente le imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili e alle spese per i servizi di carattere generale di cui all'articolo 18 »;

ART. 18-ter:

« Qualora le aree espropriate ai sensi dell'articolo 13 della legge concernente l'imposizione sulle aree fabbricabili non siano destinate all'edilizia popolare e utilizzate dal comune o cedute ad enti di cui all'articolo 10 della presente legge, il 30 per cento del ricavato delle relative alienazioni deve essere destinato ai fini di cui al precedente articolo ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di illustrare questi articoli aggiuntivi.

BUSETTO. Gli articoli aggiuntivi da noi proposti mirano a ripristinare l'originario testo della Commissione. Gli articoli 19 e 20 vennero infatti soppressi perché, essendo essi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

collegati al provvedimento riguardante la imposizione fiscale sulle aree fabbricabili, la maggioranza della Commissione osservò non essere assolutamente certo che questo secondo disegno di legge avrebbe seguito lo stesso iter di quello la cui discussione sta per essere conclusa.

Poiché la discussione dei due disegni di legge è stata abbinata, noi riteniamo che i due articoli soppressi debbano essere reinseriti nella legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Belotti, Giovanni Lombardi, Alessandrini, Scarascia, Elisabetta Conci, Piccoli, De' Cocci, Biasutti, Zugno, Russo Spena e Gioia hanno proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 18-bis.

« L'aliquota del... per cento di cui all'articolo... della legge concernente le imposizioni sulle aree fabbricabili, l'importo delle penali di cui all'articolo 16 e il ricavato delle vendite di cui all'articolo 20 devono essere destinati con priorità dal comune alle spese per acquisto o espropriazione delle aree a norma della presente legge e della legge concernente le imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili e alle spese per i servizi di carattere generale di cui all'articolo 18 »;

ART. 18-ter:

« Qualora le aree espropriate ai sensi dell'articolo... della legge concernente l'imposizione sulle aree fabbricabili non siano destinate all'edilizia popolare e utilizzate dal comune o cedute ad enti di cui all'articolo 10 della presente legge, il 30 per cento del ricavato delle relative alienazioni deve essere destinato ai fini di cui al precedente articolo ».

L'onorevole Belotti ha facoltà di illustrare questi articoli aggiuntivi.

BELOTTI. I due articoli aggiuntivi da noi proposti hanno una motivazione analoga a quella indicata dall'onorevole Busetto e non richiedono una particolare illustrazione.

Debbo per altro far notare che abbiamo dovuto lasciare in sospeso la determinazione dell'aliquota, in quanto essa sarà fissata soltanto in sede di approvazione del disegno di legge n. 589. Inoltre, non è a noi possibile indicare, ora, con esattezza gli articoli di tale secondo provvedimento cui intendiamo riferirci. Ecco perché i due emendamenti sono formalmente incompleti.

PRESIDENTE. Ritengo che gli articoli aggiuntivi 18-bis e 18-ter Busetto e Belotti debbano essere esaminati in sede di discus-

sione del provvedimento istitutivo di un'imposta sulle aree fabbricabili, con riserva di ritrasferimento, in fase di coordinamento, al disegno di legge in esame.

BUSETTO. D'accordo.

BELOTTI. Anch'io concordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo che gli articoli 19 e 20 sono stati soppressi dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 19 (già 21), ultimo del disegno di legge.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui ai precedenti articoli 12 e 13 sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Qualora le aree acquistate o espropriate non possono, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta congiuntamente a quello concernente l'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Chiusura e risultato della votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita con regio decreto-legge 30

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni» (Approvato dal Senato) (3334):

| | |
|----------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 426 |
| Maggioranza | 214 |
| Voti favorevoli | 244 |
| Voti contrari | 182 |

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Adamoli | Bartesaghi | Caiati | De Capua |
| Agosta | Bartole | Caiazza | Degli Esposti |
| Aimi | Basso | Calabrò | Degli Occhi |
| Alba | Beccastrini Ezio | Calasso | De Grada |
| Albarelo | Bei Ciufoli Adele | Calvaresi | Del Bo |
| Albertini | Belotti | Calvi | De Leonardis |
| Aldisio | Beltrame | Canestrari | Delfino |
| Alessandrini | Berloffa | Cantalupo | Delle Fave |
| Alessi Maria | Béry | Caponi | Del Vecchio Guelfi |
| Almirante | Bersani | Cappugi | Ada |
| Amadei Giuseppe | Bertè | Caprara | De Maria |
| Amatucci | Bettiól | Capua | De Marsanich |
| Amendola Giorgio | Béttoli | Carcatera | De Martino Carmine |
| Amendola Pietro | Biaggi Nullo | Carra | De Martino Francesco |
| Amiconi | Biagioni | Carrassi | De Marzi Fernando |
| Amodio | Biancani | Casati | De Meo |
| Anderlini | Bianchi Fortunato | Cassiani | De Pascalis |
| Andreotti | Bianchi Gerardo | Castagno | De Pasquale |
| Andreucci | Bianco | Castelli | Diaz Laura |
| Angelini Giuseppe | Biasutti | Castellucci | Di Benedetto |
| Angelini Ludovico | Bigi | Cavazzini | Di Giannantonio |
| Angelino Paolo | Bignardi | Cavéri | Di Leo |
| Angelucci | Bima | Cecati | Di Luzio |
| Angrisani | Bisantis | Céngarle | Di Nardo |
| Anzilotti | Bogoni | Ceravolo Mario | Di Piazza |
| Arenella | Bóidi | Cerreti Giulio | D'Onofrio |
| Ariosto | Bolla | Cervone | Dosi |
| Armani | Bologna | Chiatante | Durand de la Penne |
| Armaroli | Bonino | Cianca | Elkan |
| Armato | Bonomi | Cibotto | Ermini |
| Armosino | Bontade Margherita | Clocchiatti | Fabbri |
| Assennato | Borellini Gina | Cocco Maria | Faila |
| Audisio | Borín | Codacci Pisanelli | Faletra |
| Avolio | Bottonelli | Codignola | Fanelli |
| Azimonti | Bozzi | Colasante | Ferrara |
| Babbi | Breganze | Colleoni | Ferrari Aggradi |
| Bacelli | Brighenti | Colleselli | Ferrari Giovanni |
| Badaloni Maria | Bucalossi | Colombo Emilio | Ferrarotti |
| Badini Confalonieri | Bucciarelli Ducci | Colombo Renato | Ferri |
| Baldelli | Bufardeci | Colombo Vittorino | Fiumanò |
| Baldi Carlo | Buffone | Comandini | Foderaro |
| Barbi Paolo | Busetto | Compagnoni | Fogliazza |
| Barbieri Orazio | Buttè | Cóncas | Folchi |
| Bardanzellu | Buzzelli Aldo | Conci Elisabetta | Forlani |
| Bardini | Buzzi | Conte | Fornale |
| Baroni | Cacciatore | Corona Achille | Foschini |
| | | Corona Giacomo | Francavilla |
| | | Cortese Giuseppe | Franceschini |
| | | Cortese Guido | Franco Raffaele |
| | | Cucco | Franzo Renzo |
| | | Curti Aurelio | Frunzio |
| | | Curti Ivano | Fusaro |
| | | D'Ambrosio | Gagliardi |
| | | Dami | Galli |
| | | Daniele | Gaspari |
| | | Dante | Gatto Eugenio |
| | | D'Arezzo | Gaudio |

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Geffer Wondrich | Macrelli | Perdonà | Scarpa |
| Gennai Tonietti | Maglietta | Pertini Alessandro | Scelba |
| Erisia | Magno Michele | Petrucci | Schiano |
| Gerbino | Magri | Pezzino | Schiavetti |
| Germani | Malagugini | Piccoli | Schiavon |
| Giuslandi | Malfatti | Pigni | Schiratti |
| Gioia | Mannironi | Pinna | Sciolis |
| Giolitti | Marchesi | Pino | Sciorilli Borrelli |
| Giorgi | Marconi | Pintus | Segni |
| Gitti | Mariani | Pirastu | Semeraro |
| Gomez D'Ayala | Mariconda | Pitzalis | Sforza |
| Gonella Giuseppe | Marotta Vincenzo | Polano | Silvestri |
| Gorreri Dante | Martina Michele | Prearo | Simonacci |
| Gorrieri Ermanno | Martino Edoardo | Preti | Sinesio |
| Gotelli Angela | Marzotto | Preziosi Costantino | Sodano |
| Granati | Mattarella Bernardo | Pucci Anselmo | Soliano |
| Grasso Nicolosi Anna | Mattarelli Gino | Pucci Ernesto | Sorgi |
| Graziosi | Matteotti Matteo | Pugliese | Spallone |
| Greppi | Mazza | Quintieri | Spataro |
| Grezzi | Mazzoni | Radi | Speciale |
| Grifone | Mello Grand | Raffaelli | Storchi Ferdinando |
| Grilli Giovanni | Merenda | Rampa | Sulotto |
| Guadalupi | Merlin Angelina | Rapelli | Tambroni |
| Gui | Messe | Rauci | Tàntalo |
| Guidi | Messinetti | Ravagnán | Targetti |
| Gullo | Miccolis Maria | Re Giuseppina | Terragni |
| Gullotti | Micheli | Reale Giuseppe | Terranova |
| Ingrao | Migliori | Reposi | Titomanlio Vittoria |
| Invernizzi | Minasi Rocco | Restivo | Togliatti |
| Iotti Leonilde | Minella Molinari An- giola | Ricca | Togni Giulio Bruno |
| Iozzelli | Misefari | Riccio | Togni Giuseppe |
| Isgrò | Monasterio | Ripamonti | Tognoni |
| Jacometti | Montanari Otello | Rivera | Tonetti |
| Jervolino Maria | Montanari Silvano | Rocchetti | Tóros |
| Kuntze | Monte | Roffi | Tozzi Condivi |
| Laconi | Montini | Romano Bartolomeo | Trebbi |
| Lajolo | Nanni Rino | Romualdi | Tremelloni |
| La Malfa | Nannuzzi | Roselli | Tripódi |
| La Penna | Napolitano Francesco | Rossi Maria Madda- lena | Truzzi |
| Larussa | Napolitano Giorgio | Rossi Paolo | Turnaturi |
| Lattanzio | Natali Lorenzo | Rossi Paolo Mario | Vacchetta |
| Lenoci | Natoli Aldo | Rubinacci | Valiante |
| Leone Francesco | Negrone | Rumor | Valsecchi |
| Leone Raffaele | Nenni | Russo Salvatore | Venegoni |
| Liberatore | Nicoletto | Russo Spena Raf- faello | Venturini |
| Li Causi | Origlia | Russo Vincenzo | Veronesi |
| Limoni | Paolicchi | Salizzoni | Vestri |
| Lizzadri | Paolucci | Sammartino | Vetrone |
| Lombardi Giovanni | Passoni | Sannicolò | Vicentini |
| Lombardi Riccardo | Patrini Narciso | Santarelli Enzo | Vincelli |
| Lombardi Ruggero | Paván | Santarelli Ezio | Viviani Luciana |
| Longo | Pedini | Savio Emanuela | Volpe |
| Longoni | Pellegrino | Savoldi | Zaccagnini |
| Lucchesi | Penazzato | Scalia Vito | Zanibelli |
| Lucifredi | Pennacchini | Scarascia | Zoboli |
| Luzzatto | | | Zugno |
| | | | Zurlini |

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

| | |
|--------------------|----------------|
| Amadeo Aldo | Negrari |
| Ballesi | Nucci |
| Basile | Romanato |
| Battistini Giulio | Sangalli. |
| Cerreti Alfonso | Sarti |
| Guerrieri Emanuele | Spádola |
| Guerrieri Filippo | Tesauro |
| Lucifero | Vedovato |
| Martino Gaetano | Viviani Arturo |
| Maxia | |

(concesso nelle sedute odierne):

| | |
|----------|----------|
| Fracassi | Marengli |
| Malagodi | Scarlatò |

Seguito della discussione del disegno di legge (589) e delle proposte di legge Curti Aurelio (98), Natoli (212), Terragni (429), Pieraccini (1516), sull'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge Curti Aurelio, Natoli, Terragni e Pieraccini, concernenti l'istituzione di un'imposta sulle aree fabbricabili.

Come la Camera ricorda, nella seduta pomeridiana del 30 novembre scorso, è stato esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Rilevo che vi è tutta una serie di articoli da premettere all'articolo 1, presentati dal gruppo comunista e che si configurano praticamente come una nuova formulazione dell'intera legge. Dopo che sarà stato illustrato il primo, la Camera si pronuncerà su di esso: evidentemente, in caso di reiezione, gli altri articoli che ad esso si ricollegano saranno preclusi.

Gli onorevoli Busetto, Speciale, Adamoli, Natoli, Vestri, Raffaelli, Cianca, Lajolo, Sannicolò e De Pasquale hanno proposto il seguente articolo da premettere all'articolo 1:

« È istituita a favore dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, una imposta straordinaria sulle aree fabbricabili.

I comuni dovranno provvedere alla relativa deliberazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta è estesa anche ai comuni che deliberino di applicare la legge che reca di-

sposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare ».

NATOLI. Chiedo di illustrarlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Abbiamo presentato una serie di emendamenti coordinati fra di loro, tanto che si potrebbe affermare che noi proponiamo un nuovo titolo per istituire un'imposta patrimoniale straordinaria, dopo che, come è noto, con il voto di giovedì scorso la Camera ha respinto gli schemi di risoluzione presentati dal nostro gruppo, dal gruppo socialista e dai deputati repubblicani che proponevano di ritornare al testo presentato nel 1958 dall'onorevole Preti. Noi infatti proponevamo alla Camera di accettare la reintroduzione nel testo della legge dell'imposta patrimoniale annuale e che, stabilito questo, si rinviasse il provvedimento in Commissione, a norma dell'articolo 85 del regolamento, perché la Commissione stessa provvedesse, con urgenza, alla stesura degli articoli. Questa proposta è stata respinta dalla Camera; caduta quindi la possibilità di far rivivere l'imposta patrimoniale annuale, proponiamo ora che sia accolta, nel testo della legge, l'istituzione di un'imposta patrimoniale straordinaria.

Non abbiamo la pretesa di rivendicare la paternità di questa idea, anzi saremmo ben disposti a restituirla al legittimo genitore che, in questo caso, non è altri che l'onorevole Trabucchi, sempre naturalmente che egli volesse accettarla. Questa proposta fu avanzata infatti nel corso della discussione in Commissione dal ministro delle finanze quando sembrava ormai tramontata la possibilità di raggiungere il risultato massimo, cioè quello di varare l'imposta patrimoniale annuale. L'onorevole Trabucchi la presentò altresì come uno strumento idoneo, sia pure contingente, per permettere ai comuni di operare rapidamente un prelievo sostanzioso ed immediato sulla rendita urbana. Allora noi appoggiammo la proposta del senatore Trabucchi ed avemmo per un momento la speranza che, su queste basi, si potesse giungere tra il Governo e la sua maggioranza e l'opposizione a un compromesso soddisfacente che avrebbe permesso di pervenire rapidamente all'approvazione di una legge efficace. In realtà, le cose sono andate come più volte è stato ricordato in quest'aula, ed anche quest'ultima proposta del ministro Trabucchi è stata annullata dall'opposizione intransigente del gruppo liberale.

Per questi motivi noi avanziamo la proposta di far rivivere l'imposta straordinaria *una tantum*. So bene che i colleghi della maggioranza obietteranno che è loro intenzione, attraverso la presentazione di una serie di emendamenti, di giungere a una trasformazione del testo della Commissione che renderebbe superflua o addirittura vana la nostra proposta. I colleghi ci diranno che, se si prolungasse il periodo della retroattività fino a un intero decennio, ove si introducesse un meccanismo che permettesse un prelievo immediato sulla base di una così lunga retroattività a carico di tutte le società e dei più cospicui patrimoni privati, la nostra proposta sarebbe perfino superata per quanto riguarda l'entità del prelievo.

Può darsi che questa argomentazione abbia formalmente qualche verosimiglianza; però a questo punto non possiamo non risolvere le nostre riserve sull'efficacia dei meccanismi retroattivi proposti dalla maggioranza della Commissione. Noi non siamo contro l'applicazione di un efficace meccanismo retroattivo; siamo invece completamente d'accordo che si dia attuazione al principio secondo il quale coloro che negli anni passati più hanno lucrato nelle speculazioni edilizie siano oggi costretti a pagare proporzionalmente.

Nella realtà, l'esame della legge e dei meccanismi che si propongono ci ha portati alla conclusione che tali meccanismi sono assai precari, sì che è giustificato il dubbio sulla loro futura efficacia. Ma di questo avremo occasione di discutere dettagliatamente quando passeremo all'esame degli altri articoli della legge. In quella sede il gruppo comunista si preoccuperà di fare le opportune proposte perché i meccanismi della retroattività siano perfezionati e diano maggiori garanzie.

In questo momento riteniamo importante che si approvi, fin dall'inizio della discussione degli articoli, una norma la quale, attraverso l'istituzione di un'imposta patrimoniale straordinaria, dia ai comuni la possibilità di vibrare un colpo efficace e sostanzioso contro gli illeciti profitti accumulati in questi anni dalla rendita urbana. Questo strumento, la cui paternità risale al Governo, ci sembra dotato di notevole efficacia. Per questo noi lo sosteniamo e invitiamo la Camera ad approvare l'emendamento che abbiamo presentato.

Chiederemo che su questa nostra proposta si voti a scrutinio segreto.

BELOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI. La Camera, respingendo l'ordine del giorno presentato dai colleghi dell'estrema sinistra, ha inteso, con il suo voto, non solo opporsi al ritorno in Commissione del provvedimento, ma altresì respingere i criteri informativi che avrebbero dovuto impegnativamente orientare il preteso riesame radicale del provvedimento stesso in Commissione. Il primo di detti criteri informativi, implicitamente respinto dalla Camera, è proprio quello relativo alla istituzione di una imposta di carattere patrimoniale sulle aree fabbricabili, annuale o straordinaria che sia. Crediamo di avere già sufficientemente lumeggiato, in sede di discussione generale, le ragioni che ci hanno indotti a passare, da una originaria impostazione di libera alternativa concessa ai comuni, alla scelta della tassazione delle aree fabbricabili, dettata dal criterio di incidere sui plusvalori effettivamente realizzati e non soltanto presunti.

Non per riprendere i motivi di una polemica che, con le sue accese tonalità, ebbe a caratterizzare la discussione generale; ma unicamente perché costretti da un ritorno di fiamma rappresentato dall'emendamento dell'onorevole Natoli e dal suo intervento illustrativo, dobbiamo ricordare all'onorevole proponente, ancora una volta, quelle dichiarazioni in Commissione finanze e tesoro che egli trova comodo persistere ad ignorare, per lasciar credere che mai egli ebbe ombra di dubbio sull'effetto negativo della patrimoniale pura sulla giustizia tributaria e sullo sviluppo dell'edilizia urbana.

Mi sia consentito esprimere un senso di meraviglia nel veder assumere, da parte dei colleghi di estrema sinistra, un atteggiamento, in quest'aula, assolutamente non conforme a quello che viene testimoniato dai verbali della Commissione. Ma perché, onorevole Natoli, ella persiste a ignorare o a coprire, con una girandola di parole, di accuse e di controaccuse, che proprio lei, in Commissione, ebbe a riconoscere *apertis verbis* che la patrimoniale pura, a gettito annuale o *una tantum* che sia, poteva ora riuscire non più idonea alla duplice finalità fiscale ed urbanistica, perché negativa sull'attività edilizia, e si era dichiarato disposto a discutere la soluzione che ora avversa e combatte?

Autocritica? Ordini di scuderia? Ce lo dica, ma non persista in un gioco di specchi che non fa onore a lei, né alla Commissione. (*Proteste a sinistra*).

Comunque, sta di fatto che l'imposta sul plusvalore delle aree fabbricabili consente di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

conseguire il duplice scopo fiscale-urbanistico, evitando i danni e le assurdità della patrimoniale pura.

Per accrescere l'incisività della soluzione adottata, a ragion veduta ed a grande maggioranza, dalla Commissione, il nostro gruppo ha predisposto gli emendamenti annunciati in sede di discussione generale, ed intesi, rispettivamente, ad estendere l'incidenza dell'imposta a tutte le società e non lasciandola limitata alle sole società a prevalente indirizzo immobiliare; ed inoltre a tutti i patrimoni privati in aree fabbricabili eccedenti un determinato *plafond*. Altra serie di emendamenti da noi presentati riguarda la retroattività dell'imposizione, che abbiamo voluto portare da sei a dieci anni dalla data della delibera istitutiva, adottata dai comuni.

RAUCCI. Ma ella sta andando fuori tema.

BELOTTI. Mi sto limitando a rispondere alle obiezioni ed alle eccezioni dianzi esposte, in forma polemica, dall'onorevole Natoli, nel tentativo di travisare la reale portata degli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Ad ogni modo lo faccia brevemente.

BELOTTI. Cercherò di farlo, compatibilmente con la complessità dell'argomento.

Oltre al criterio della retroattività, abbiamo voluto introdurre, coi nostri emendamenti, quello della progressività delle aliquote, per ragioni evidenti di giustizia tributaria. Preghiamo gli onorevoli colleghi di ogni parte della Camera di voler attentamente ed obiettivamente considerare il faticoso e complesso lavoro di revisione da noi tradotto negli emendamenti presentati: se lo faranno, non potranno che dar atto dell'onesto e proficuo sforzo compiuto dal nostro gruppo. Riservandoci di illustrare più compiutamente i nostri emendamenti in sede di discussione dei singoli articoli, annunziamo il nostro voto recisamente contrario all'emendamento Natoli.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Belotti ha accennato ad una eventuale preclusione di questo articolo, faccio osservare che, la preclusione vale soltanto per la proposta di un'imposta patrimoniale annuale, respinta nella seduta pomeridiana del 30 novembre scorso, in uno con lo schema di risoluzione. Ora è in esame l'imposta *una tantum*.

Qual è il parere della Commissione sull'articolo proposto dagli onorevoli Busetto, Natoli ed altri?

ZUGNO, *Relatore*. Tralascio la questione se l'articolo debba considerarsi precluso o

meno dopo il suo chiarimento, signor Presidente, ed entro senz'altro nel merito di questa proposta.

L'onorevole Natoli ha qui ricordato come la proposta di una imposta *una tantum* sia stata oggetto di lunga discussione anche in sede di Commissione finanze e tesoro, nonché oggetto di conversazioni nel corso di riunioni svoltesi presso il Ministero; egli ricorderà anche, però, come siano state portate contro di essa valide argomentazioni. Desidero anche pregare l'onorevole Natoli di guardare alla realtà delle cose, e di non fare continui riferimenti a ricatti politici, ad imposizioni del partito liberale ecc. Se sul piano della polemica politica egli può fare queste affermazioni con una certa tranquillità, dentro di sé dovrà però riconoscere che si tratta di affermazioni infondate, non rispondenti a verità.

NATOLI. Quello che ella sta dicendo non risponde a verità!

ZUGNO, *Relatore*. Le ragioni per le quali abbiamo ritenuto di abbandonare l'imposta *una tantum* sono soprattutto di carattere economico e tecnico. Si è tenuto conto, infatti, in primo luogo della esigenza di consentire una economicità tributaria ai comuni. Del resto è stato riconosciuto dallo stesso onorevole Natoli che avrebbe comportato un dispendio considerevole la riscossione di una imposta *una tantum*, per un importo certamente non notevole. Dimostreremo anche, nel corso di questa breve replica, come la nostra proposta di colpire retroattivamente consenta un introito, per le aliquote applicate, che è quadruplo rispetto a quello che egli propone con questo emendamento.

NATOLI. In teoria!

ZUGNO, *Relatore*. Con l'applicazione dell'imposta *una tantum* si sarebbe anche resa necessaria tutta un'organizzazione burocratica: e si sa bene come negli enti pubblici diventi poi impossibile liquidare con facilità un apparato di questo genere, una volta che esso abbia esaurito il suo compito. Tutto ciò avrebbe determinato un costo di riscossione veramente notevole, anche per l'esigenza di istituire un catasto comunale di aree, ecc. Questa è una prima ragione contro l'imposta *una tantum*.

Vi è poi una seconda ragione. Tutti abbiamo convenuto che il richiedere una denuncia da parte di tutti i proprietari di aree, di qualunque entità, avrebbe determinato un afflusso enorme di dichiarazioni più o meno rispondenti al vero, le quali avrebbero costretto i comuni a fare delle rettifiche, a cui

sarebbero seguiti altrettanti ricorsi; il che avrebbe determinato un pesantissimo contenzioso. E mi pare che lo stesso onorevole Natoli nel corso di una riunione ebbe a riconoscere che in tal caso l'imposta si sarebbe potuta riscuotere solo a distanza di tempo ed in misura molto ridotta.

Ma vi è anche un'altra ragione: che l'imposta *una tantum*, come era stata proposta e come fu esaminata dalla Commissione finanze e tesoro...

NATOLI. Era la forma proposta dal ministro Trabucchi.

ZUGNO, *Relatore*. Ci si trovava in sedi ed Commissione, era pertanto doveroso un esame; ed il senatore Trabucchi è troppo democratico per lamentare che alcune sue proposte vengano discusse e, al caso, di fronte a critiche fondate, modificate o rettificare. Ora, l'imposta patrimoniale avrebbe sicuramente colpito tutti i possessori di aree, dai più piccoli ai più grandi...

NATOLI. Perché? Chi lo ha detto?

ZUGNO, *Relatore*. ...mentre noi intendiamo colpire soltanto le speculazioni e soprattutto i grandi proprietari di aree. E vedremo in seguito come noi raggiungiamo questo scopo.

Un'altra delle ragioni che hanno portato alla eliminazione dell'imposta *una tantum* è stata l'agevolazione delle speculazioni che avrebbe originato l'applicazione di questa imposta. È notorio che tutti i piccoli proprietari, particolarmente coltivatori (gente che alla periferia delle città coltiva orti, frutteti, fiori, ecc.), sarebbero stati, per l'applicazione di questa imposta, costretti a vendere o tutta o parte della loro proprietà, con uno squilibrio del mercato...

NATOLI. Che cosa va inventando?

ZUGNO, *Relatore*. ... che avrebbe favorito soltanto i grossi organismi finanziari ed i monopoli (già nella replica ho dimostrato come la vostra azione tenda proprio a potenziare i monopoli).

RAFFAELLI. Ricordi l'articolo 2!

ZUGNO, *Relatore*. Ma un'ulteriore ragione ci ha portato a scartare l'imposta *una tantum*. È strano che qui gli onorevoli Natoli, Raffaelli e Raucci si scandalizzino. Eppure queste ragioni essi hanno sentito esporre in Commissione ed in quella sede non si scandalizzarono. Si vede che in aula il clima è diverso.

RAUCCI. Ella dice cose inesatte.

ZUGNO, *Relatore*. Potrei continuare nell'elencare le varie ragioni che hanno portato ad abbandonare l'imposta *una tantum* per

colpire speculazioni registratesi nel passato. Ora, per la prima volta ho sentito accettare anche da parte comunista il principio di colpire retroattivamente. Ma non è certo con un'imposta *una tantum* che si possono colpire le speculazioni realizzate in passato.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, mi dichiaro contrario all'articolo proposto dal gruppo comunista ed invito la Camera a respingerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo Busetto-Natoli?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ho già dichiarato di essere contrario a questa proposta; ho già detto agli onorevoli deputati che, dal punto di vista tecnico, il disegno di legge presentato e approvato al Senato presentava difficoltà applicative e anche qualche errore che avrebbe dovuto essere corretto. Ho anche esposto le ragioni per le quali, tenendo conto della necessità di applicare immediatamente l'imposta, di salvare i patrimoni minori, di estendere l'imposta agli incrementi delle società, di applicare un'aliquota che con gradualità desse l'opportunità di incidere sulla speculazione meglio di quanto non si potesse fare con una imposta generale, il provvedimento proposto, almeno per un primo periodo, presenta possibilità di applicazione e di incidenza maggiori di quelle prevedibili per il disegno di legge precedente.

Ho anche detto, a conforto dell'onorevole Natoli, che dopo l'esperienza che sarà fatta in base al disegno di legge così come è stato elaborato, potranno essere studiati dei miglioramenti. Non intendiamo chiuderci la strada verso qualsiasi altro miglioramento. Riteniamo però che la migliore soluzione sia quella presentata. In sede di emendamenti potranno, poi, essere apportati perfezionamenti ed adattamenti.

Ritengo quindi che la Camera, ribadendo la sostanza del voto già espresso l'altro giorno, debba riconfermare anche la sua decisione di applicare l'imposta così come proposta; con tutti gli adattamenti, in vista di una maggiore incisività, che potranno esservi apportati.

PRESIDENTE. Sull'articolo 1 preliminare Busetto-Natoli è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dagli onorevoli Mariconda, Spallone, Giovanni Grilli, Ravagnan, Bufardecì, Misefari, Salvatore Russo, Busetto, Trebbi, Soliano, Miceli, Anselmo Pucci, Cianca, Natoli, Raucci, Beltrame, Sannicolò, De Pasquale, Alberganti e Fogliazza.

L'eventuale approvazione di questo articolo comporterà la necessità di esaminare i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

successivi articoli proposti dal gruppo comunista; il suo eventuale rigetto precluderebbe i successivi articoli presentati dal gruppo comunista.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'articolo 1 preliminare Busetto-Natoli, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« È istituita a favore dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti o che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, una imposta straordinaria sulle aree fabbricabili.

I comuni dovranno provvedere alla relativa deliberazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta è estesa anche ai comuni che deliberino di applicare la legge che reca disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare ».

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LI CAUSI**

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------------|-----|
| Presenti e votanti. | 366 |
| Maggioranza | 184 |
| Voti favorevoli | 170 |
| Voti contrari | 196 |

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Adamoli | Amendola Giorgio |
| Agosta | Amendola Pietro |
| Aimi | Amiconi |
| Alba | Amodio |
| Albarelo | Anderlini |
| Albertini | Andreucci |
| Aldisio | Angelini Giuseppe |
| Alessandrini | Angelini Ludovico |
| Alessi Maria | Angelucci |
| Alicata | Anzilotti |
| Amadei Giuseppe | Arenella |
| Amadei Leonetto | Armani |
| Amatucci | Armaroli |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Armosino | Cantalupo |
| Assennato | Caponi |
| Audisio | Cappugi |
| Avolio | Caprara |
| Baccelli | Carcatera |
| Badini Confalonieri | Carra |
| Bardini | Carrassi |
| Baroni | Casati |
| Barontini | Cassiani |
| Bartesaghi | Castagno |
| Bartole | Castelli |
| Battistini Giulio | Castellucci |
| Beccastrini Ezio | Cavazzini |
| Bei Ciufoli Adele | Cavéri |
| Belotti | Céngarle |
| Beltrame | Cerreti Giulio |
| Bertè | Cervone |
| Béttoli | Chiatante |
| Biaggi Francantonio | Cianca |
| Biaggi Nullo | Cibotto |
| Biagioni | Cinciari Rodano Ma- |
| Biancani | ria Lisa |
| Bianchi Fortunato | Clocchiatti |
| Bianchi Gerardo | Cocco Maria |
| Pianco | Codignola |
| Biasutti | Colleoni |
| Bigi | Colleselli |
| Bignardi | Colombi Arturo Raf- |
| Bima | faello |
| Bisantis | Colombo Emilio |
| Bogoni | Colombo Renato |
| Bóidi | Colombo Vittorino |
| Bolla | Comandini |
| Bologna | Compagnoni |
| Bonfantini | Cóncas |
| Bonino | Conci Elisabetta |
| Bontade Margherita | Conte |
| Borellini Gina | Corona Giacomo |
| Borin | Cremisini |
| Bottonelli | Curti Aurelio |
| Bovetti | Curti Ivano |
| Bozzi | D'Ambrosio |
| Breganze | Dami |
| Brighenti | Daniele |
| Bucalossi | Dante |
| Bucciarelli Ducci | D'Arezzo |
| Bufardeci | De Capua |
| Buffone | De' Cocci |
| Busetto | Degli Esposti |
| Buttè | De Grada |
| Buzzelli Aldo | De Lauro Matera |
| Buzzi | Anna |
| Cacciatore | Del Bo |
| Caiani | Delfino |
| Caiazza | Delle Fave |
| Calasso | Del Vecchio Guelfi |
| Calvaresi | Ada |
| Canestrari | De Maria |

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

| | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| De Martino Carmine | Jervolino Maria | Napolitano Giorgio | Russo Spena Raf- |
| De Meo | Kuntze | Natali Lorenzo | faello |
| De Pasquale | Laconi | Natoli Aldo | Salizzoni |
| Diaz Laura | Lajolo | Natta | Sammartino |
| Di Giannantonio | La Penna | Negroni | Sannicolò |
| Di Luzio | Lattanzio | Nenni | Santarelli Enzo |
| Di Nardo | Lenoci | Nicoletto | Santarelli Ezio |
| Di Paolantonio | Leone Francesco | Origlia | Savio Emanuela |
| Di Piazza | Leone Raffaele | Orlandi | Scalfaro |
| D'Onofrio | Liberatore | Pajetta Gian Carlo | Scarascia |
| Dosi | Li Causi | Palazzolo | Scarpa |
| Ermini | Limoni | Paolicchi | Schiavetti |
| Failla | Lizzadri | Paolucci | Schiavon |
| Faletra | Lombardi Giovanni | Passoni | Schiratti |
| Ferrari Aggradi | Lombardi Ruggero | Patrini Narciso | Sciolis |
| Ferrari Giovanni | Longo | Pedini | Sciorilli Borrelli |
| Fiumanò | Longoni | Pellegrino | Sforza |
| Fogliazza | Lucchesi | Pennacchini | Silvestri |
| Folchi | Lucifredi | Perdonà | Simonacci |
| Forlani | Lupis | Pertini Alessandro | Sinesio |
| Fornale | Maglietta | Petrucci | Sodano |
| Francavilla | Magno Michele | Pezzino | Soliano |
| Franco Raffaele | Magri | Piccoli | Sorgi |
| Franzo Renzo | Malagugini | Pinna | Spadazzi |
| Frunzio | Malfatti | Pino | Spallone |
| Fusaro | Mannironi | Pintus | Spataro |
| Gagliardi | Marangone | Pirastu | Speciale |
| Gatto Eugenio | Marchesi | Polano | Sullo |
| Gatto Vincenzo | Marconi | Prearo | Sulotto |
| Gaudioso | Mariani | Preti | Tàntalo |
| Gefter Wondrich | Mariconda | Preziosi Costantino | Targetti |
| Gennai Toniatti | Martina Michele | Pucci Anselmo | Terragni |
| Erisia | Martinelli | Pucci Ernesto | Terranova |
| Gerbino | Martino Edoardo | Radi | Titomanlio Vittoria |
| Germani | Mattarella Bernardo | Raffaelli | Togliatti |
| Ghislandi | Mattarelli Gino | Rampa | Togni Giulio Bruno |
| Gioia | Matteotti Gian Carlo | Rapelli | Togni Giuseppe |
| Giorgi | Mazza | Rauci | Tognoni |
| Gitti | Mazzoni | Ravagnán | Tonetti |
| Gomez D'Ayala | Mello Grand | Re Giuseppina | Tóros |
| Gorreri Dante | Menchinelli | Reale Giuseppe | Trebbi |
| Gorrieri Ermanno | Merenda | Repossi | Truzzi |
| Granati | Merlin Angelina | Resta | Vacchetta |
| Grasso Nicolosi Anna | Messe | Restivo | Valiante |
| Graziosi | Messinetti | Ricca | Valori |
| Greppi | Miccolis Maria | Riccio | Valsecchi |
| Grezzi | Miceli | Ripamonti | Vecchietti |
| Grifone | Migliori | Rivera | Venegoni |
| Grilli Giovanni | Minasi Rocco | Roberti | Veronesi |
| Guadalupi | Misasi Riccardo | Roffi | Vestri |
| Gui | Misefari | Romano Bartolomeo | Vetrone |
| Guidi | Mogliacci | Romeo | Vicentini |
| Gullo | Monasterio | Roselli | Vincelli |
| Gullotti | Montanari Otello | Rossi Paolo | Viviani Luciana |
| Ingrao | Montanari Silvano | Rossi Paolo Mario | Zaccagnini |
| Invernizzi | Monte | Rubinacci | Zoboli |
| Iotti Leonilde | Montini | Rumor | Zugno |
| Isgrò | Nanni Rino | Russo Salvatore | Zurlini |

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

| | |
|--------------------|----------------|
| Amadeo Aldo | Negrari |
| Ballesi | Nucci |
| Basile | Romanato |
| Cerreti Alfonso | Sangalli |
| Guerrieri Emanuele | Sarti |
| Guerrieri Filippo | Spádola |
| Lucifero | Tesauro |
| Martino Gaetano | Vedovato |
| Maxia | Viviani Arturo |

(concesso nelle sedute odierne):

| | |
|----------|----------|
| Fracassi | Marenghi |
| Malagodi | Scarlato |

Sono così preclusi i successivi articoli presentati dal gruppo comunista.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro), prendendo in esame il disegno di legge: «Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine» (2952) e la proposta di legge De Marzi Fernando: «Modifica all'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, recante disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee» (*Urgenza*) (3060), già assegnati in sede referente, ha deliberato di chiedere che le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XI Commissione (Agricoltura) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge Berry: «Determinazione da parte del Comitato interministeriale per i prezzi del prezzo delle sanse vergini di oliva per la campagna olearia 1960-61» (3034), già assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FRANZO, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sui gravi incidenti verificatisi in Sant'Antimo (Napoli) durante lo svolgimento di un comizio sindacale regolarmente autorizzato dagli organi di polizia;

se non ritenga, alla luce dei fatti stessi, presenti ai quali si trovava uno degli interroganti, considerare, la richiesta, da più parti avanzata, di una inchiesta sull'irresponsabile e violento comportamento della polizia intervenuta sul posto in gran forza, e che, invece di garantire il tranquillo svolgimento della manifestazione ed adoperarsi in tal senso, per un banale incidente metteva in funzione un vero e proprio bombardamento di candelotti lacrimogeni, lanciati anche in direzione del palco.

«Per conoscere il pensiero del ministro: sul tentativo notturno operato dall'arma dei carabinieri, senza il mandato del magistrato, presso le abitazioni dei dirigenti sindacali e democratici del comune Sant'Antimo; sull'origine della grave controversia, tra lavoratori utenza e municipi, con la nuova gestione dei trasporti della zona, precisamente la P.T.N. di Napoli;

sui provvedimenti che il ministro intenda disporre, per accertare le responsabilità e per avviare a soluzioni le questioni che sono alla base della protesta e dell'azione sindacale dei lavoratori della zona.

(4465) «ARENELLA, RAUCCI, MAGLIETTA, CAPRARA, GOMEZ D'AYALA, VIVIANI LUCIANA».

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sugli incidenti verificatisi a Sant'Antimo il mattino del 4 dicembre 1961.

(4466) «COLASANTO».

«I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere:

1°) se sia informato dell'episodio, emerso dal dibattito processuale per l'uccisione del sindacalista Salvatore Carnevale che in atto si celebra a Santa Maria Capua Vetere, riguardante il testimone Filippo Rizzo, ritenuto parzialmente reticente dall'autorità di pubblica sicurezza e perciò fermato e affidato alla direzione di un carcere con la prescrizione dell'assoluto isolamento;

2°) se sia informato che il direttore del carcere non solo non tenne conto della prescrizione, ma provvide a farlo rinchiudere in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

cella con gli stessi imputati dell'assassinio, notoriamente appartenenti a gruppi mafiosi, con la conclusione che il testimone, terrorizzato per 5 giorni e 5 notti dai compagni di cella, ha finito col negare tutto, anche quello che aveva confessato, conscio che la più piccola ammissione si paga con la vita, secondo il noto costume vigente nell'ambiente criminale;

3°) se non pensi che l'episodio, che non è isolato, dimostra come la potenza " dell'onorata società siciliana " arriva a influenzare taluni elementi della pubblica amministrazione, rendendo assai difficile il corso della giustizia, portando all'impunità di innumerevoli delitti e annullando l'autorità e il prestigio dello Stato.

« Gli interroganti chiedono di sapere quale provvedimento è stato o sarà adottato nei confronti di un funzionario che ha colluso con forze antisociali e criminose.

(4467) « RUSSO SALVATORE, MOGLIACCI, ALESSI MARIA, DI BENEDETTO, PELLEGRINO, DI PIAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere i motivi per cui è stata rilasciata da parte dell'Ente provinciale del turismo di Ascoli Piceno una licenza di agenzia viaggi e turismo alla ditta S.A.T., la quale non ha i titoli richiesti dalla legislazione vigente in materia.

(4468) « CALVARESI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei trasporti e dell'interno, sui gravi incidenti del giorno 4 dicembre 1961 a Sant'Antimo (Napoli) e per conoscere in particolare:

1°) quali misure siano già state adottate o si intendano adottare per avviare a soluzione il grave problema dei trasporti pubblici nella provincia di Napoli, che dà luogo, periodicamente, soprattutto nelle zone servite dalle tranvie provinciali di Napoli, alle giuste manifestazioni di protesta dei lavoratori esasperati dall'inqualificabile disservizio;

2°) quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili delle forze di polizia, che hanno interrotto il giorno 4 dicembre 1961 a Sant'Antimo il comizio di protesta indetto dalla locale camera del lavoro e regolarmente autorizzato, abbandonandosi a inaudite violenze nei confronti di tutta la popolazione in modo indiscriminato e che, dopo tre giorni dagli incidenti, ancora presidiano in numero ingente il territorio del

comune, creando con la loro stessa presenza una ingiustificata atmosfera di stato d'assedio, che non contribuisce a far tornare la calma tra le laboriose popolazioni della zona.

(4469) « AVOLIO, DI NARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, al fine di conoscere se risponda al vero che al consiglio comunale di Caulonia, convocato per esplicita diffida prefettizia, i consiglieri comunali di opposizione alla vecchia amministrazione comunale (D.C.-M.S.I.) furono estromessi dall'aula consiliare dal capitano dei carabinieri, che ha intimato loro « In nome della legge » di uscire; e per conoscere il suo giudizio su un fatto sì grave.

(4470) « MINASI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali, non potendosi concedere il riposo settimanale agli agenti di custodia (secondo una recente comunicazione del ministro di grazia e giustizia), non viene neppure corrisposto loro il dovuto compenso per codesto servizio, che ha manifestamente carattere straordinario.

(21202) « PINNA, BERLINGUER, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se, in sede della preannunciata riforma della legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, non reputi equo e opportuno ripristinare, nei confronti degli ufficiali in posizione di ausiliaria e di riserva, il criterio del doppio avanzamento già previsto dalla precedente legge 9 maggio 1940, n. 370, tanto più che esso non comporterebbe oneri per l'erario.

« L'interrogante chiede di conoscere del pari se non appaia conveniente che anche agli ufficiali più benemeriti venga accordato, all'atto del congedo assoluto, quell'avanzamento straordinario a titolo onorifico che già l'amministrazione dello Stato usa concedere al proprio personale più qualificato.

(21203) « BARTOLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia informato del fatto che presso gli istituti scolastici di Catania e provincia vengono esercitate pressioni su presidi e professori per raccogliere somme che dovrebbero essere spese in regali e trattenimenti da offrire ad autorità scolastiche.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il provveditore agli studi o altre autorità scolastiche abbiano autorizzato tali inopportune sottoscrizioni e, comunque, se il ministro interrogato non ritenga necessario impartire precise e severe disposizioni per vietare in modo assoluto tutte le sottoscrizioni del genere sopra accennato, che, malgrado presentate come volontarie, assumono di fatto carattere di illecita costrizione quando, come nel caso più recente, è un capo di istituto a farsene promotore. (21204)

« PEZZINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla costruzione della casa del pescatore di Vico Equense (Napoli), due volte iniziata con la posa delle rituali prime pietre ed attualmente sospesa, nonostante l'avvenuto rilascio della licenza edilizia comunale.

« L'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti si intendano adottare per risolvere la questione. (21205)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se — in considerazione del fatto che la costa romana continua ad essere sottoposta ad erosione da parte del mare, nonostante i notevoli sforzi finanziari sostenuti dallo Stato per contenere il fenomeno — non ritenga di dover disporre affinché gli organi competenti del suo Ministero pongano allo studio il problema, cercando di individuarne le cause e di risolverlo una volta per tutte, tenendo presente il parere espresso da molti autorevoli studiosi, i quali sostengono che le dighe frangiflutti, costruite in questi anni, hanno ottenuto, come solo risultato, che il fenomeno si spostasse verso nord, danneggiando sempre nuove stazioni climatiche. (21206)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali particolari situazioni ostino alla rapida e necessaria realizzazione del trattamento di previdenza (I.N.P.S.), disposto dalla legge 12 febbraio 1955, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1955) a favore del personale già dipendente da enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace alla Jugoslavia (province di Fiume, Pola e Zara), personale attualmente in servizio presso enti similari della Repubblica.

« Tale personale attende da oltre sei anni, con grave, comprensibile disagio, che si proceda alla prevista definizione delle singole posizioni previdenziali. (21207)

« SCIOLIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere quali ragioni ostino alla nomina ed alla regolare composizione del consiglio di amministrazione dell'ente provinciale del turismo di Trieste. (21208)

« GEFTER WONDRICH ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 294 (1961) approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in essa. (21209)

« REPOSSI, RAPELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se ed in quale forma intenda intervenire presso la giunta provinciale amministrativa di Bologna, per indurla ad approvare le deliberazioni dei consigli comunali e del consiglio provinciale riguardanti il minimo tabellare di lire 45.000 mensili, la concessione della 14ª mensilità, nonché la riduzione dell'orario di lavoro, da concedersi ai rispettivi dipendenti. Deve aggiungersi che per queste rivendicazioni è in corso una azione sindacale, che già ha dato luogo a scioperi ed agitazioni, mentre altre manifestazioni sono in programma.

« L'interrogante ritiene che l'atteggiamento negativo della giunta provinciale amministrativa sia lesivo delle autonomie locali, poiché impedisce agli organi elettivi la libera espressione della propria volontà, nonché un accordo equo coi dipendenti a tutto vantaggio degli enti. Perciò, anche a prescindere dalle ragioni economiche e normative sostenute dai dipendenti e giustamente valutate dagli amministratori, si tratta di stabilire e rispettare i diritti costituzionali degli enti locali. (21210)

« NANNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e del commercio con l'estero, per conoscere, in considerazione del fatto che le statistiche ufficiali del commercio con l'estero segnalano per il periodo gennaio-settembre 1961 un ulteriore, considerevole aumento (31 per cento) delle importazioni di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

salmarino e di salgemma, passate da 91 tonnellate nello stesso periodo del 1960 a 119 mila tonnellate; e tenuto conto che, sulla base delle risposte a suo tempo fornite dalle competenti autorità in ordine alle importazioni di salmarino dall'estero, secondo le quali non esistevano in Italia attrezzature adatte alla raffinazione del salgemma siciliano, tali importazioni dovrebbero ritenersi pressoché interamente di salmarino:

a) quali ragioni abbiano indotto anche quest'anno a far ricorso ad importazioni di sale dall'estero, rinunciando ad impegnare prima dell'inizio della campagna produttiva adeguati quantitativi di prodotto presso le saline siciliane ad un prezzo equo, ciò che avrebbe indotto gli operatori isolani del ramo a rimettere in coltivazione molte saline inattive;

b) qualora le importazioni rilevate dalle statistiche siano di salgemma, se e quali ragioni esistano per la preferenza accordata a prodotto estero anziché al prodotto siciliano;

c) se esistano, in particolare, ragioni di commercio estero esulanti dalla pura e semplice esigenza di colmare il fabbisogno nazionale, che impongano o consiglino l'importazione di un prodotto del quale in Sicilia esistono cospicue possibilità produttive;

d) se esistono o meno, come da parte della stampa è stato denunciato, ragioni di prudenza concorrenziale delle saline dei monopoli rispetto a quelle siciliane private, in vista dell'abolizione dei monopoli che dovrà essere imposta dalla realizzazione del M.E.C., per cui le aziende di Stato preferirebbero non agevolare la rinascita di grandi complessi produttivi fuori della loro orbita;

e) se ritengano consono alla conclamata politica meridionalistica dei pubblici poteri persistere in un atteggiamento di danneggiamento di un settore produttivo di notevole importanza per l'economia siciliana;

f) se, in considerazione di tutto ciò, non intendano impartire disposizioni acché nella prossima campagna produttiva, prima della messa a coltura delle saline, si impegnino anticipatamente e ad un prezzo equo presso i produttori siciliani i quantitativi di sali necessari alla copertura del fabbisogno nazionale.

(21211)

« CUCCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per sapere se siano a conoscenza che, nonostante la pubblicazione del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1961, n. 1086, inteso a favorire l'esportazione delle paste alimentari attraverso il reintegro di grani da importarsi in franchigia doganale, sono state stabilite arbitrari discriminazioni qualitative dei grani, tanto da rendere inoperante il suddetto decreto e conseguentemente paralizzare le normali correnti di esportazione delle paste.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere se, non essendovi dazi da riscuotere, non sia opportuno fissare soltanto l'accertamento quantitativo dei grani importabili, lasciando alla valutazione tecnica degli operatori economici la scelta dei grani più adatti alle varie lavorazioni.

(21212)

« LATTANZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali l'I.N.C.I.S. di Napoli non ha provveduto alla stipula dei contratti per il riscatto delle abitazioni dello stabile di via Massimo Stanzione 18 (Vomero), Napoli, con gli inquilini che da anni occupano le abitazioni con contratto di locazione;

se non ritenga di dover intervenire perché si provveda immediatamente alla cessione a riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

(21213)

« RAUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza che in Licata (Agrigento) da circa tre anni esistono diverse palazzine incomplete a causa del fallimento dell'impresa Vita Gaetano.

« In caso affermativo, l'interrogante desidera sapere come mai, a distanza di tanto tempo, non sia stato dato il nuovo appalto, tenuto conto della urgente necessità di alloggi in tale comune.

(21214)

« SINESIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se intenda dare le necessarie disposizioni per fare cessare la gestione commissariale nel consorzio di bonifica montana dell'alto fiume Reno, in atto fin dalla sua costituzione avvenuta da oltre tre anni, insediando attraverso le necessarie elezioni la normale commissione amministratrice.

(21215)

« NANNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dell'interno, per sapere se, considerati i continui gravi inconvenienti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

causati dai dipendenti delle tranvie provinciali e dalle popolazioni dei comuni che esse allacciano a Napoli, perché tutti scontenti dell'attuale amministrazione di detta società, il cui capitale azionario è del comune di Napoli, non ritengano di affidare o far affidare dette tranvie provinciali ad una gestione commissariale.

(21216)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritengano di dover emanare urgenti provvedimenti tendenti ad alleggerire l'insostenibile pressione fiscale di gran parte degli agricoltori calabresi, denunciata dal comitato permanente di agitazione, espresso dall'assemblea degli agricoltori e coltivatori diretti, durante la riunione del 18 novembre 1961 in Locri (Reggio Calabria).

(21217)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intenda disporre perché sia finalmente evaso il ricorso prodotto dal signor Niego Giuseppe di Pasquale avverso il decreto dell'intendenza di finanza di Chieti del 23 maggio 1960, n. 65087.

(21218)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non crede di dare disposizione di revoca dell'azione di recupero svolta contro tale Battaglia Andrea.

« Al Battaglia, in seguito alla perdita di un figlio in guerra, venne assegnata la pensione indiretta poi revocata per « buone condizioni economiche ». Avendo l'interessato percepito lire 152 mila, per la morte di un figlio in guerra, ora si procede al recupero di tale somma a lire 2.000 al mese.

« Essendo il Battaglia in condizioni economiche precarie e vecchio pensionato, come risulta da suppliche inviate all'ufficio provinciale del tesoro di Sondrio da parte dell'amministrazione comunale di Chiesa in Vallemalenco, l'interrogante chiede al ministro, per ragioni morali e umane, di ordinare la cessazione di una ingiustificata restituzione di una somma, percepita per giusto motivo e in buona fede.

« Il fascicolo del Battaglia porta il numero 331859 di posizione.

(21219)

« INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritenga debbasi riconoscere il diritto all'indennità di

alloggio, già concessa alle forze armate di polizia (carabinieri, guardia di finanza, guardia di pubblica sicurezza, guardia forestale, agenti di custodia) con legge 28 luglio 1961, n. 839, al personale della categoria "portuali" del C.E.M.M., che, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724, fa parte integrante della forza pubblica ed è preposta, in concorso con gli agenti di pubblica sicurezza, alla tutela della sicurezza delle persone nei porti e nelle rade, dove esercita funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa.

(21220)

« BUFFONE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno e necessario accettare l'incontro richiesto dall'Associazione nazionale geometri del Corpo del genio civile, per valutare le rivendicazioni poste dalla categoria;

se e come intenda operare per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi normativi e di inquadramento riguardanti la categoria medesima, ai fini di soddisfare le legittime richieste dei geometri dipendenti dal genio civile e determinare il necessario clima di serenità nel loro lavoro.

(21221)

« PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda intervenire nella grave agitazione in atto tra i dipendenti degli uffici dei contributi unificati ed il Ministero competente.

« L'interrogante fa presente che le rivendicazioni di detti lavoratori sono legittime, in quanto essi chiedono quanto già corrisposto ai dipendenti dell'I.N.P.S., I.N.A.M. e I.N.A.I.L.

« L'interrogante fa presente, altresì, che il perdurare di detta agitazione colpirà i lavoratori braccianti agricoli in ordine alla corresponsione delle indennità ad essi spettanti nel mese di dicembre e quindi per le feste natalizie, con inevitabili agitazioni della categoria.

(21222)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza di un patto sottoscritto tra le società Galbani, Polenghi Lombardi, Locatelli ed Invernizzi, con il quale dette società si impegnano a non assumere nei sei mesi dal licenziamento lavoratori da

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

una delle ditte colpiti da tale provvedimento oppure licenziarsi volontariamente.

« L'interrogante chiede di conoscere il pensiero del ministro su tale materia, sottolineando il fatto che già molti lavoratori piazzisti sono costretti per il patto di cui sopra ad un forzato periodo di disoccupazione, ed i provvedimenti che eventualmente intenda adottare il ministro.

(21223)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga che il titolare di pensione, che abbia già diritto all'assistenza di malattia prevista dalla legge 30 ottobre 1953, ovvero dalla legge 4 agosto 1955, esercente attività commerciali, e che, in base all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1937, e all'articolo 8 del regolamento, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode e quella concessa dalla legge per l'« assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali », debba essere escluso dall'obbligo d'iscrizione e quindi dal pagamento dei contributi, anche perché tali soggetti, in condizioni economiche precarie, si trovano svantaggiati rispetto ad esercenti attività commerciali pensionati, i quali con un reddito ai fini della ricchezza mobile superiore a 3 milioni, sono esclusi dall'obbligo.

(21224)

« MAZZONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se la circolare emanata dal Ministero della sanità ai fini di ottenere la sospensione di tutti i concorsi per il personale ospedaliero sanitario fino alla regolamentazione legislativa del settore sia valida anche per gli ospedali dell'I.N.A.I.L.

« Risulta infatti che tali istituti, ignorando tale circolare, hanno recentemente bandito concorsi per 163 posti di assistente ortopedico e 46 posti per aiuto ortopedico presso unità sanitarie dell'istituto stesso.

« A tali bandi di concorso, redatti sulla base della legge Petragliani del 1938, sono allegati " prospetti di contratti di prestazione di opera " del classico tipo " contratto a termine ".

« Gli interroganti chiedono se i ministri non trovino opportuno intervenire urgentemente presso l'istituto per far sospendere l'espletamento di tali concorsi, sia perché essi sono informati a criteri diametralmente opposti agli universali orientamenti del Par-

lamento e del Governo in tema di stabilità del lavoro dei medici secondari, sia perché essi violano apertamente lo spirito della legge generale sui contratti a termine recentemente approvata da un ramo del Parlamento. Chiedono, inoltre, se in simili episodi di disordine " amministrativo " non sia da ravvedersi una conseguenza diretta del sistema degli interventi amministrativi mediante circolari, in sostituzione di un regolare intervento legislativo ottenuto mediante la rapida approvazione delle proposte giacenti presso il Parlamento, proposte intese a bloccare le scadenze ed i concorsi ospedalieri fino alla definitiva decisione del Parlamento stesso sulla materia.

(21225) « RE GIUSEPPINA, ANGELINI LUDOVICO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e il ministro dell'interno, allo scopo di conoscere se non ritengano opportuno intervenire tempestivamente (in adesione della relativa richiesta avanzata da parte del comune di Canolo di Reggio Calabria con nota del 25 novembre 1961) per esaminare la possibilità di finanziare la definitiva sistemazione della strada provinciale Siderno-Agnona-Canolo, ridotta in pessime condizioni d'uso a tal punto che la ditta concessionaria di auto-servizio ha minacciato di limitare le corse giornaliere in atto praticate.

(21226)

« FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'interno, per sapere se non ritengano opportuno stabilire con sollecitudine un controllo sul modo con cui le amministrazioni locali abbiano attuato le disposizioni del codice della strada circa le varie forme di segnaletica stradale, ed in particolare il seguito che gli enti locali stessi, proprietari di strade, abbiano dato alla circolare n. 19/61 dell'8 settembre 1961 del Ministero degli interni contenente " istruzioni per il miglioramento della sicurezza del traffico ".

« Attualmente si rileva, infatti come, in molti casi, la segnaletica, nella specie quella semaforica, si possa facilmente confondere con altri segnali luminosi, o si trovi seminata da cartelli o da fronde di alberi, invece di essere posta nelle migliori condizioni di visibilità per chi deve circolare, sia a piedi che con mezzi meccanici.

(21227) « BIANCHI GERARDO, ANZILOTTI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale apprezzamento politico il Governo dà alle imponenti manifestazioni di lotta popolare che hanno avuto luogo nelle zone metanifere abruzzesi: Cellino Attanasio (Teramo) e Cupello San Salvo (Chieti);

se, in particolare, non ritenga che tali lotte derivino:

da una situazione di arretratezza e di miseria drammaticamente confermata dai risultati del recente censimento: la regione ha perso negli ultimi 10 anni 100.000 abitanti, registrando la maggiore perdita di popolazione in assoluto e in percentuale;

da un'azione di Governo che ha sistematicamente escluso la regione dagli investimenti dell'I.R.I. e dell'E.N.I. e da quegli stessi provvedimenti che il Governo ha presentato e presenta come cardine della propria politica meridionalista (zone di sviluppo industriale, provvedimenti straordinari in agricoltura, ecc), confermando così che questa politica condanna larghe zone del Mezzogiorno a un processo di degradazione economica e sociale;

della sistematica spoliazione delle risorse della regione da parte dei grandi gruppi monopolistici — come è avvenuto per le imponenti risorse idroelettriche — e della generale volontà dei lavoratori e delle popolazioni di rivendicare una reale politica di sviluppo economico fondata su profonde riforme di struttura e su un ampio intervento dello Stato in funzione antimonopolistica;

perché informi infine il Parlamento dei propositi del Governo per quanto particolarmente attiene allo sfruttamento dei giacimenti metaniferi recentemente rinvenuti nella regione.

(1031) « SPALLONE, DI PAOLANTONIO, SCIORILLI BORRELLI, GIORGI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non creda opportuno prorogare i disposti dei: comma a), paragrafo 4°), capitolo II; comma a), paragrafo 4°), capitolo III; comma c), paragrafo 13°), capitolo V; contenenti i termini del diritto di scelta relativamente alle tariffe e condizioni di fornitura dell'energia elettrica in base al " Provvedimento del 29 agosto 1961, n. 941, per l'unificazione delle tariffe elettriche in tutto il territorio nazionale "; e ciò per la mancata divulgazione delle nuove tariffe e delle condizioni

di fornitura, come da impegno assunto dal ministro nella seduta della Camera del 27 maggio 1961.

(1032)

« TREBBI, INVERNIZZI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

ARENELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARENELLA. Desidero sollecitare lo svolgimento di una mia interrogazione sui fatti di Sant'Antimo.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

La seduta termina alle 20,10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 9,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

RUSSO SALVATORE ed altri: Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti dell'istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei comuni ad autonomia scolastica (2979);

BUZZI ed altri: Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia (3002);

MISEFARI ed altri: Provvedimenti per la costruzione di una strada di collegamento dei paesi interni della fascia centro-ionica del Reggino (3203);

CAIAZZA ed altri: Parificazione del trattamento economico e di carriera del personale di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili a quello del personale di concetto delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (3287).

2. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori MAGLIANO ed altri: Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione Molise (*Approvata dal Senato in prima deliberazione*) (3244) — *Relatore:* Bucciarelli Ducci.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

3. — *Discussione della proposta di legge:*

RUBINACCI: Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (697) — *Relatore:* Trombetta.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali (2863) — *Relatori:* Ripamonti e Bignardi, *per la maggioranza;* Busetto, *di minoranza.*

5. — *Discussione della proposta di legge:*

Bozzi ed altri: Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (3173) — *Relatore:* Cossiga.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589):

e delle proposte di legge:

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare (212);

TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429),

PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516); — *Relatore:* Zugno.

7. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547).

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza;* Kuntze, *di minoranza;*

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore:* Buffone.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori CESCHI ed altri: Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2320) — *Relatore:* Bertè;

RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);

FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);

ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308); — *Relatori:* Migliori, *per la maggioranza;* Preziosi Olindo, *di minoranza;*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore:* Bertè;

10. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

11. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - I.D.A.) (*Urgenza*) (2578) — *Relatore:* Pintus;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: *a)* Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; *b)* Convenzione consolare; *c)* Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; *d)* Accordo sui servizi aerei (*Approvato dal Senato*) (3107) — *Relatore:* Vedovato;

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 DICEMBRE 1961

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

12. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla entrata, da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

13. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI